

CXIV SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****indi****del Vicepresidente SERRA****INDICE**

Disegno di legge (Annunzio di presentazione) . .	3735	PUBUSA	3742
Disegno di legge: "Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste" (134). (Discussione e approvazione):		CHESSA	3745
(Votazione segreta)	3805	(Votazione segreta)	3805
(Risultato della votazione)	3805	(Risultato della votazione)	3805
Interpellanze (Annunzio)	3736	Proposte di legge: "Modifiche e integrazioni alla L.R. 17/5/57, n. 20 - Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna (modificato dalla L.R. 24/5/84, n. 25)" (118-211). (Discussione del testo unificato e approvazione):	
Interrogazioni (Annunzio)	3735	PUBUSA, relatore	3746
Legge regionale (Annunzio di impugnazione) . .	3735	(Votazione segreta)	3805
Legge regionale 25/3/86: "Interrogazioni alla L.R. 23/8/85 n. 20, concernente l'istituzione del Comitato regionale di controllo", rinviata (CCXIII). (Discussione e approvazione):		(Risultato della votazione)	3805
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	3736	Regolamento di esecuzione della L.R. 21/7/54, n. 18 concernente: sistemazione ed esposizione della collezione Cocco d'arte e artigianato (232). (Discussione e approvazione)	3759
SABA	3738	Regolamento di esecuzione della L.R. 16/5/68, n. 29 art. 11 (43). (Discussione e approvazione)	3761
CHESSA	3738	Regolamento di attuazione della L.R. 13/6/62, n. 9, concernente: Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse per il collocamento della produzione lattiero-casearia (66). (Discussione e approvazione)	3762
(Votazione segreta)	3805		
(Risultato della votazione)	3805		
Mozione (Annunzio)	3736		
Proposte di legge (Annunzio di presentazione) .	3735		
Proposte di legge: "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna" (119-208). (Discussione del testo unificato e approvazione):			

IX LEGISLATURA

CXIV SEDUTA

11 GIUGNO 1986

Regolamento di esecuzione della L.R. 17/12/73, n. 40, concernente: Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola (77). (Discussione e approvazione)	3764	fronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, vigenti nella provincia (153). (Discussione e approvazione)	3777
Regolamento: "Soppressione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Sardegna" (85). (Discussione e approvazione) . . .	3766	Regolamento per l'attuazione della L.R. 10/5/'74, n. 13 (163). (Discussione e approvazione)	3778
Regolamento delle zone autogestite per l'esercizio della caccia ai sensi dell'articolo 5, della L.R. 28/4/78, n. 32 (103). (Discussione e approvazione)	3766	Regolamento per l'attuazione della L.R. 10/5/'72, n. 18 (164). (Discussione e approvazione)	3780
Regolamento per l'attuazione della L.R. 30/4/'53, n. 18 - Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali (122). (Discussione e approvazione)	3768	Regolamento di attuazione della L.R. 11/8/83, n. 16, concernente: Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (178). (Discussione e approvazione)	3781
Regolamento di attuazione della L.R. 8/1/69, n. 1, concernente: Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna (125). (Discussione e approvazione) . .	3769	Regolamento: "Norme per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione (Attuazione della L.R. 3/11/82, n. 25)" (179). (Discussione e approvazione)	3783
Regolamento di attuazione della L.R. 3/6/74, n. 9, concernente: Concessione di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale della Associazione Volontari Italiani del Sangue (126). (Discussione e approvazione) .	3770	Regolamento per l'esecuzione della L.R. 23/1/'64, n. 5, concernente: Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione (180). (Discussione e approvazione)	3784
Regolamento di attuazione della L.R. 9/2/76, n. 6, recante norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati (127). (Discussione e approvazione)	3771	Regolamento di attuazione della L.R. 16/4/75, n. 22, concernente: Istituzione e funzionamento del Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme dell'edilizia residenziale pubblica (183). (Discussione e approvazione)	3785
Regolamento di esecuzione della L.R. 5/11/76, n. 52, recante: Norme per la dialisi domiciliare (129). (Discussione e approvazione) . . .	3773	Regolamento per l'attuazione della L.R. 1/9/67, n. 19 (214). (Discussione e approvazione) . .	3788
Regolamento per la redazione e la gestione del prontuario terapeutico ospedaliero della Regione Sarda (132). (Discussione e approvazione)	3775	Regolamento per l'esecuzione della L.R. 15/5/'51, n. 20, concernente provvidenze a favore delle imprese di navigazione (216). (Discussione e approvazione)	3790
Regolamento per l'esecuzione della L.R. 16/5/'51, n. 21, concernente il completamento della carta geologica della Sardegna e l'istituzione del comitato geologico regionale (138); (Discussione e approvazione)	3776	Regolamento ed attuazione della L.R. 9/6/70, n. 3, istitutiva dell'Azienda regionale sarda trasporti (217). (Discussione e approvazione) . .	3791
Regolamento per l'esecuzione della L.R. 9/10/'59, n. 17, concernente: Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare nei con-		Regolamento di attuazione della L.R. 7/4/65, n. 10, recante: Istituzione del fondo sociale della Regione Sarda (166). (Discussione e approvazione)	3793
		Risposta scritta e interrogazioni	3735
		Sull'ordine dei lavori:	
		DADEA	3746
		MURRU	3746

La seduta è aperta alle ore 11.

MOI, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 15 maggio 1986, che è approvato.

Annunzio di impugnazione di legge regionale.

PRESIDENTE. Comunico che, con ricorso notificato in data 3 giugno 1986 al Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale approvata dal Consiglio in data 4 febbraio 1986, riapprovata integralmente a maggioranza assoluta il 15 maggio 1986, concernente "Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, numero 466".

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stato presentato il seguente disegno di legge:

"Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1986". (213)

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Floris - Ladu Salvatore - Giagu - Becciu - Oppi - Atzori Angelo - Deiana - Onida - Tidu - Asara - Atzeni - Baghino - Fadda Paolo - Loretto - Manunza - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Randazzo - Rojch - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Zurru:

"Norme sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni ambientali". (214)

dai consiglieri Aresti - Cossu - Cuccu - Oppi:

"Norme sulla produzione del pane di Sanluri (civraxiu)". (215)

dal consigliere Fadda Paolo:

"Assunzione da parte della Regione delle funzioni esercitate dai Centri per i servizi sociali gestiti dall'EISS e dai Centri per i servizi culturali gestiti dall'UNLA, ed inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale". (216)

Risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annunzio che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Deiana sulla chiusura dello stabilimento Mosan di Valledoria". (213)

"Interrogazione Atzori Villio - Orrù - Palmas - Serri sull'adeguamento dell'ex UMA a favore dell'utenza agricola". (220)

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOI, *Segretaria*:

"Interrogazione Ruggeri - Orrù - Atzori Villio - Cuccu - Cocco - Ortu Velio - Palmas - Pubusa - Serri, con richiesta di risposta scritta, sul grave incidente verificatosi alla SARAS-RAFFINERIE SARDE di Sarroch". (302)

"Interrogazione Mura - Ladu Salvatore - Rojch - Soro - Mulas sulla invasione di bruchi dei boschi sui monti di Gavoi, Olzai e Sarule e sulla riapertura del caseificio di Siniscola". (303)

"Interrogazione Cuccu - Sciolla - Ladu Leonardo - Ruggeri sull'interruzione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL in impianti pubblici nel Comune di Gonnese". (304)

"Interrogazione Becciu - Ladu Salvatore - Oppi - Tidu - Fadda Paolo sui contributi per eventi calamitosi". (305)

"Interrogazione Mura - Ladu Salvatore -

Mulas - Rojch - Soro - Atzori Angelo - Deiana - Zurru sulla mancata predisposizione di un razionale piano antincendi". (306)

"Interrogazione Mura - Ladu Salvatore - Atzori Angelo - Deiana - Mulas - Rojch - Soro - Zurru sul dilagare dell'agalassia contagiosa nella provincia di Nuoro". (307)

"Interrogazione Moretti, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione determinatasi fra i dipendenti delle unità sanitarie locali col trasferimento delle competenze dell'Assessorato degli affari generali a quello alla sanità". (308)

"Interrogazione Ruggeri - Ortu Velio - Orrù - Cuccu sulle iniziative assunte al fine di consentire il recupero produttivo dell'azienda 2AR di Ussana". (309)

"Interrogazione Planetta - Piretta - Meloni - Morittu - Ladu Giorgio - Falchi - Puligheddu sul problema degli erboristi in Sardegna". (310)

"Interrogazione Catte - Merella - Tarquini sulla mancata autorizzazione al convenzionamento specialistico esterno". (311)

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MOI, *Segretaria*:

"Interpellanza Porcu - Dadea - Ladu Leonardo sulla richiesta di convenzione tra la Unità sanitaria locale n. 3 e l'Istituto Carlo Federico Gauss di Asti per l'espletamento di analisi di laboratorio". (186)

"Interpellanza Planetta - Meloni - Piretta sulla proposta di sostituzione degli impianti radiotelegrafici con quelli radiofonici nelle navi in servizio da e per la Sardegna". (187)

Annuncio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annuncio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MOI, *Segretaria*:

"Mozione Ortu Velio - Barranu - Ruggeri - Orrù - Cuccu - Atzori Villio - Canalis - Cocco - Dadea - Ladu Leonardo - Lai - Lorelli - Moi - Palmas - Porcu - Pubusa - Sciolla - Serri - Uras sulle politiche necessarie per lo sviluppo e la rein-
dustrializzazione dell'area di Villacidro". (35)

Discussione della legge regionale 25/3/86 rinviata: "Integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, concernente l'Istituzione del comitato regionale di controllo". (CCXIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la riapprovazione della legge regionale 25 marzo 1986: "Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1985, numero 20, concernente l'istituzione del Comitato regionale di controllo" rinviata dal Governo (CCXIII); relatore l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatore.

SERRI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Semplicemente per proporre, signor Presidente, al Consiglio di valutare l'opportunità di stralciare l'articolo 2 che ha dato adito alla motivazione di rinvio da parte del Governo.

Abbiamo già avuto modo di dire (la Commissione consiliare ha condiviso interamente questa opinione) che è quanto meno sconcer-

tante che un motivo di rinvio, su una norma proposta dalla Regione sarda, sia avanzato dal Governo, laddove quella norma riprende, non solo nel senso e nel contenuto ma letteralmente, identica norma che il Governo stesso ha ritenuto legittima per altre Regioni italiane. In particolare abbiamo, nella documentazione, allegato (la Commissione anche nella sua relazione ne dà atto) quella stessa identica norma che è prevista ed è vigente nella Regione Puglia.

La questione non è fondamentale; infatti se venisse meno non sarebbe sconvolgente per gli equilibri e le sorti delle istituzioni autonomistiche in Sardegna, però è una di quelle questioni di principio che nel modo più assoluto non possono essere sottovalutate.

Non è possibile e non è ammissibile che la specialità qui si intenda nel senso che una norma, valida in altre Regioni a statuto ordinario, possa essere ritenuta illegittima o comunque ultronea in una Regione a statuto speciale. E' assurdo. E' giusto che il Consiglio regionale riproponga questa norma esattamente nei termini nei quali originariamente l'ha approvata, specificando però nel merito (anche per alcune incomprensioni che sono intervenute nella pubblica opinione e di cui c'è stata qualche eco anche sulla stampa) che quello che si chiede non è la sospensione dell'attività di controllo per due settimane nel mese di agosto, ma semplicemente che tale attività non vi sia in quel periodo, durante il quale tutti sanno che, obiettivamente, le attività amministrative subiscono un rallentamento. Dico obiettivamente perché la vita sociale, economica e amministrativa così si conforma e così si esplica. E' inutile dire che l'attività degli uffici pubblici può avere la stessa correntezza nel mese di agosto, così come l'ha negli altri mesi dell'anno. Non è così di fatto, per cui ne deriva un danno: gli atti delle amministrazioni in quel periodo decorrono semplicemente perché passano i giorni e gli atti diventano esecutivi. E' una carenza di controllo che è anche un allentamento, diciamo, della validità e della garanzia che deve essere data al controllo sugli atti.

Questa norma è vigente in altre Regioni,

proprio perché quello che in essa si prevede, non è la sospensione dell'attività di controllo, ma la non decorrenza dei termini, cioè la non automatica validità ed efficacia delle delibere per decorrenza dei termini. D'altronde è un istituto questo che è previsto per tutti gli atti amministrativi di particolare delicatezza, per esempio pensiamo alla sospensione dei termini in materia giudiziaria, che è una sospensione automatica per 45 giorni addirittura, senza che vengano sospese l'attività e la funzione giudiziaria; è una misura di garanzia per il cittadino e per le Amministrazioni, perché il controllo non è un fatto impositivo, è un diritto, è il riscontro di legittimità degli atti che dà certezza, garanzia, tranquillità all'amministratore e dà certezza al diritto del cittadino. Questo per quanto attiene il merito, e proprio perché si chiarisca che cosa era quella norma e che cosa è.

La proposta che si avanza quindi è quella di volere, da questo contesto, stralciare l'articolo 2 in modo che un'eventuale insistenza da parte del Governo nel suo orientamento non finisca per colpire, e quindi ritardare, l'attuazione anche degli altri istituti (contenuti nella legge e che è giusto che abbiano immediata efficacia) sui quali il Governo non ha eccepito. Nel contempo converrà che la norma, diciamo così controversa, sia votata separatamente, come detto già, quindi stralciata da questo testo e riproposta in un testo autonomo; se il Governo tornerà sui suoi passi e vorrà riconsiderare le ragioni esposte con motivo di rinvio, bene, ma se ciò non accadrà, credo che sia una di quelle questioni per le quali, al di là del merito voglio dire, la Regione debba fare valere le sue buone ragioni.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, l'onorevole Cogodi ha proposto di stralciare l'articolo 2. A questo fine è necessario, essendo stato il provvedimento riapprovato secondo il nostro Regolamento dalla Commissione competente, che venga presentato un emendamento soppressivo.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, approfitto dello strumento della dichiarazione di voto per precisare che, al di là dell'adesione all'operato della Commissione e quindi alla resistenza nei confronti del Governo di questa, come sta già avvenendo troppo frequentemente anche a proposito di altre leggi rinviate, a me preme ritornare su una semplicissima esigenza che io già ebbi modo di richiamare nella scorsa legislatura, per cui è necessaria una riflessione di carattere tecnico.

Io ancora non riesco a capire perché le nostre leggi vadano all'esame del Governo senza essere accompagnate da alcuna relazione. Quando sollevai la prima volta questo problema, da consigliere regionale ancora matricola, mi fu esposta la prassi costante: noi inoltriamo le nostre leggi, e poi i funzionari del Governo, i quali sanno leggere e scrivere, si fanno carico di esaminare con la dovuta scrupolosità, interpretandone tutta la portata e la valenza, le norme da noi approvate. Io rimango sempre dell'avviso che molti equivoci, molte incomprensioni, molte "cantonate", tra virgolette, del Governo si potrebbero evitare se le nostre leggi fossero accompagnate da una relazione, non dico politica, ma tecnica, che richiami almeno oggettivamente, a livello questo della segreteria del Consiglio, la volontà dell'Assemblea. Nel caso specifico in esame sarebbe bastato — io sono dell'avviso — un semplicissimo richiamo al Governo, con il quale si indicava che la norma da noi approvata, in ordine alla sospensione dei termini nel mese di agosto, è vigente, identica, in un'altra Regione, precisamente la Regione Puglia, se non erro; a questo punto non so come il Governo avrebbe potuto con leggerezza — ho chiuso — dire che andava bene per la Regione Puglia e non invece per la Regione Sardegna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.

(Segue SABA). E così non solo per questo, ma per tanti infiniti casi di leggi regionali che stanno diventando sempre più oggetto di incomprensione. Infatti con l'avvento delle Regioni a statuto ordinario si riversa sui tavoli degli uffici governativi una cospicua massa di prov-

vedimenti che è distribuita tra diversi funzionari; può darsi che manchi anche un attento coordinamento nell'impostazione di questa attività di controllo.

Stiamo andando sempre più al di là di quelli che sono i grandi fatti politici istituzionali, che sono stati approfonditi nel Convegno di Santa Margherita di Pula e che rappresentano certamente la sostanza della questione del rapporto tra la Regione e il Governo. Rimangono però questi semplicissimi fatti tecnici di comprensione, di delucidazione, di interlocuzione che, a mio avviso, devono essere risolti introducendo nel nostro regolamento (mediante forme che possono essere studiate appositamente con le dovute garanzie di obiettività) la creazione di una relazione che accompagni il provvedimento di legge adottato dal Consiglio regionale e che delucidì, interpreti oggettivamente, o comunque richiami almeno, il contesto concettuale e conoscitivo che ha presieduto alla determinazione di volontà e di cui il Governo deve prendere atto, e che inoltre contenga alcune notizie elementari che possano fugare e rendere impossibile, se non in caso di nodi politici effettivamente insormontabili, una contrapposizione che molte volte sa di ridicolo, come in questo caso che noi ci vediamo rigettata una norma vigente in altre Regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per dire che ancora una volta al già enorme numero delle leggi rinviate dal Governo se ne aggiunge un'altra, questa CCXIII, concernente l'istituzione del Comitato regionale di controllo. Noi, non vi paia strano, onorevoli colleghi, ancora una volta su questo argomento siamo d'accordo con il Governo centrale e dissentiamo dalla tesi che, a nome e per conto della Giunta, l'assessore Cogodi ha portato in Aula.

Ora al di là di quanto ha detto or ora il collega Saba circa l'esigenza più che l'opportunità di accompagnare con adeguata relazione tecnica

più che politica le nostre leggi, prima di assoggettarle al controllo del Governo nazionale, al di là di questo che è una tesi che io ed il mio partito e la mia parte politica condividiamo, dico semplicemente che non si comprende perché dal 2 al 24 di agosto debba cessare l'attività di controllo, perché non è vero che l'attività di controllo continua, l'attività di controllo viene interrotta.

Il fatto che la Regione Puglia sia riuscita a farsi approvare una legge di questa natura, è cosa che non ci può assolutamente riguardare; sono tante le Regioni che riescono ad ottenere qualcosa dal Governo anche per distrazione; si distraggono, pur sapendo leggere e scrivere, gli organi di controllo non solo di questa ma anche delle altre diciannove Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale.

Quindi noi pensiamo a legiferare e pur accompagnando le nostre leggi con opportune relazioni tecniche, facciamo in modo chiaro, accettabile e comprensibile. Non è il Governo che per mania di centralità rinvia le nostre leggi, siamo noi colleghi che spesso e volentieri, per un motivo o per l'altro, per la fretta che induce a fare i gattini ciechi o per altri motivi, non riusciamo a fare leggi. Ecco perché siamo d'accordo ancora una volta con il Governo che rinvia questa legge e siamo, mi dispiace, profondamente dissenzienti da quello che la Giunta ha or ora, per bocca dell'onorevole assessore Cogodi, espresso. Perciò noi siamo contrari a questo modo di procedere.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Il Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, è integrato, per l'esercizio della

propria attività sugli atti delle Unità sanitarie locali, da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale.

Per la validità delle adunanze del Comitato regionale è richiesto l'intervento di 5 componenti di cui almeno 4 elettivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

I termini previsti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 2 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

L'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 22 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, sussiste per tutti gli enti sottoposti al controllo dei comitati di cui alla citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Serri - Pubusa - Palmas - Tamponi:

"Il primo comma dell'art. 2 è soppresso". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SERRI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i comandi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, al fine di assicurare il funzionamento dei Comitati di controllo, in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale ed a parziale modifica di quanto indicato nel secondo e quarto comma dello stesso articolo, per un massimo di 94 unità distinte come segue:

- n. 13 della VI fascia funzionale;
- n. 31 della V fascia funzionale;
- n. 22 della IV fascia funzionale;
- n. 28 della III fascia funzionale;

All'articolo 4, punto 3, della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 3, tra le qualifiche della IV fascia funzionale è aggiunta quella di "Archivista specializzato dattilografo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 2.200.000.000 per gli anni successivi; le spese stesse gravano sui capitoli dei rispettivi bilanci della Regione corrispondenti a quelli numeri 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio per il 1985.

Al predetto onere si fa fronte con quota del maggior gettito delle imposte ipotecarie e di registro derivante dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Serri - Tamponi:

"L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 2.200.000.000 per gli anni successivi.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
lire 1.100.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

*In aumento***STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 20 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3 L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20 L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (Spesa obbligatoria)

lire 1.000.000.000

Cap. 02022 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (Spesa obbligatoria)

lire 60.000.000

Cap. 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (Spesa obbligatoria)

lire 25.000.000

Cap. 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 27 agosto 1982, n. 22, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 6 maggio 1984, n. 18, art. 2 L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 10.000.000

Cap. 02052 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 15 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18)

lire 5.000.000

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1986 si fa fronte con la quota del maggior gettito delle imposte ipotecarie e di registro derivanti dal loro naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio della Regione per l'anno 1986 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretario:

Art. 5

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine dei lavori della mattinata.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Pubusa - Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Ortu Vello - Serri: "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna" (119) e della pro-

posta di legge Pubusa - Meloni - Oggiano - Onida - Serri: "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna". (208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 119 Pubusa - Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Ortu Velio - Serri: "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna" e n. 208 Pubusa - Meloni - Oggiano - Onida - Serri: "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la parola al relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto sinteticamente per sottolineare la rilevanza e l'importanza di questa legge che la Seconda Commissione ha votato all'unanimità e che, come si vede, porta nella stesura definitiva la firma di tutti i Gruppi presenti in quella Commissione. Tale rilevanza è connessa al fatto che in questo provvedimento adeguandoci a progetti e prospettive che stanno avanzando anche a livello nazionale e che sono già stati affermati in altri ordinamenti giuridici, si afferma il principio fondamentale della pubblicità degli atti amministrativi della nostra Regione, principio che viene a sostituire quello opposto attualmente di fatto vigente che è invece ispirato alla segretezza. Ovviamente in questa proposta vengono fatti salvi i diritti di riservatezza sia delle persone che delle imprese, così come viene fatta salva la segretezza di quegli atti per i quali ciò risulti espressamente previsto. In sostanza, si tratta di una normativa che negli intenti dei firmatari, e quindi della Commissione, vuole rappresentare un primo segnale e un primo passo verso una serie di altre iniziative unitarie, ancora allo studio, che ci conducano ad una modificazione della nostra Amministrazione regionale tale da trasformarla in uno strumento nelle mani dei cittadini e non invece come attualmente e prevalentemente è, cioè un qualcosa di sepa-

rato dai cittadini stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

L'attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, delle proprie aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

I soggetti indicati nel precedente articolo 1 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Il diritto di accesso si esercita mediante visura ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati dai successivi articoli 5 e 7, fatte salve le norme statali sul bollo e in materia tributaria. Sino a quando gli uffici predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta alle amministrazioni che hanno formato i documenti e li detengono stabilmente.

Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento e di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro trenta giorni dalla richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Saranno raccolte presso la Segreteria generale della Giunta regionale le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui al successivo articolo 6

IX LEGISLATURA

CXIV SEDUTA

11 GIUGNO 1986

e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all'accesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

La Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili controlla l'osservanza e l'applicazione della presente legge, ed annualmente effettua una relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e reclami in ordine al modo di applicazione della legge.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comunicano alla Commissione le informazioni ed i documenti ad essa richiesti, entro il termine dalla medesima assegnato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Le singole amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la

consultazione dei documenti amministrativi e l'estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Presso gli uffici designati ai sensi del primo comma, devono essere tenute a disposizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino ufficiale della Regione e di tutte le pubblicazioni ufficiali, nonché degli atti di cui all'articolo 5 della presente legge, delle amministrazioni cui gli uffici stessi appartengono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Giunta regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell'elenco di cui al comma che precede.

In ogni caso copia aggiornata dell'elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio dell'Amministrazione di cui al precedente articolo 1 rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Con l'entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

A tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei rapporti formati dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di realizzazione del diritto

all'accesso e propone le modificazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N). Semplicemente per dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che accade anche a noi, talvolta, di trovarci in comune accordo con i proponenti di determinati progetti di legge come questo, che rompe una impostazione che durava ormai da decenni; cioè l'impossibilità umana e matematica di accedere, non dico al controllo, ma alla semplice visura di determinati atti amministrativi della Regione autonoma della Sardegna. Finalmente si rompe questa impostazione, e quindi noi voteremo a favore. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del testo unificato della proposta di legge numero 77 a firma Mulas - Atzeni - Becciu - Fadda Paolo - Soro - Montresori - Moretti - Mura - Saba - Tidu - Asara - Deiana: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali" e della proposta di legge numero 197 a firma Dadea - Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Lai - Porcu - Sciolla: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761"; relatore l'onorevole Mulas.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA' (P.C.I.). Signor Presidente, noi chiediamo di spostare la discussione su questi provvedimenti di legge a domani mattina, vista l'impossibilità dell'Assessore ad essere presente oggi in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, per lamentare ancora un volta, davanti alla Presidenza e davanti al Consiglio regionale, il fatto che molte volte, nella stessa giornata in cui si riapre il Consiglio regionale, non siamo assolutamente messi in grado di discutere i provvedimenti posti all'ordine del giorno. Mi trovo d'accordo col collega Dadea per lo spostamento a domani mattina della discussione generale e sull'articolo di questa proposta di legge, solo evidentemente per consentirci di avere perlomeno in consegna i testi che non ci sono stati ancora recapitati. Il fatto che i provvedimenti vengano esitati dalle Commissioni il giorno prima o pochi giorni prima della seduta del Consiglio, non deve far supporre che i consiglieri, o perlomeno i gruppi, abbiano il tempo di esaminarli.

Allora il discorso è questo: si deve consentire ai consiglieri, soprattutto a quelli interessati, facenti parte delle Commissioni, di esaminare i provvedimenti per dare, ancora una volta, quel contributo critico o di approvazio-

ne che solitamente possono offrire. In questo senso, credo che il Movimento Sociale Italiano abbia le carte in regola, come tutti gli altri d'altro canto, per poter partecipare attivamente a questa discussione. Alla Presidenza quindi ancora una volta il richiamo per metterci nelle condizioni di poter adempiere al nostro dovere. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, credo che i testi siano stati mandati da lunedì al suo gruppo.

Se nessuno è contrario alla proposta dell'onorevole Dadea, rinviando a domani mattina la discussione del testo unificato di queste due proposte di legge.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Pubusa - Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Ortu Vello - Serri "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna (modificata dalla L.R. 24 maggio 1984, n. 25)" (118) e della proposta di legge Pubusa - Randazzo - Meloni - Fadda Paolo - Moi - Oggiano - Onida - Palmas - Serri - Tamponi "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna (Modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25)". (211)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 118 e numero 211 concernenti: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna (modificata dalla L.R. 24 maggio 1984, n. 25)"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, vorrei, anche in questo caso in modo molto sintentico, sottolineare due fatti che ritengo rilevanti in ordine a questa proposta di legge.

Da un lato la proposta viene presentata unitariamente da tutti i membri della Prima Commissione e quindi viene presentata in Aula come una proposta avente un ampio consenso politico da parte dei Gruppi presenti in Consiglio.

La seconda questione, che vorrei rilevare, è che si tratta anche qui di una proposta di legge che — diciamo così — ha la stessa ispirazione di quella precedente, nel senso che tende ad avvicinare i cittadini alle istituzioni attraverso un allargamento delle ipotesi di referendum e delle possibilità quindi di pronunciamiento popolare previste appunto nell'ordinamento regionale. In particolare questa proposta tende a far sì che il referendum possa essere non solo abrogativo di leggi, ma anche consultivo, cioè preventivo, e che sia ugualmente abrogativo e preventivo su atti e provvedimenti amministrativi, e ancora che possa esercitarsi sotto forma di espressione di un parere, di un'opinione popolare in relazione a fatti di rilevanza regionale.

Si tratta quindi di una proposta che tende ad adeguare l'istituto del referendum allo sviluppo della problematica attinente alle decisioni dell'amministrazione regionale e degli organi legislativi regionali. In effetti molte decisioni vengono adottate non soltanto sulla base di leggi, ma anche sulla base di atti amministrativi; ad esempio si pensi all'ubicazione di determinati impianti industriali che possono provocare inquinamento (è una tematica molto attuale) all'ubicazione di centrali nucleari, oppure anche alla decisione, attraverso atti amministrativi, di lottizzazione di determinate parti del territorio regionale. Si tratta di atti amministrativi che però hanno una rilevanza non inferiore agli atti legislativi.

Quindi proprio in considerazione del fatto che si tratta di atti i quali, una volta approvati, producono degli effetti irreversibili, e quindi difficilmente possono essere in qualche misura posti nel nulla, è giusto che anche su di essi si abbia la possibilità di una consultazione popolare e che questa possa essere non solo successiva ma anche preventiva.

D'altra parte, in questo modo la nostra le-

gislazione sul referendum viene ad adeguarsi alle legislazioni di altri ordinamenti o anche di altre Regioni; e cerca di creare un legame più stretto e più partecipato tra la nostra Istituzione regionale e la comunità sarda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretario:

TITOLO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna (modificata dalla L.R. 24 maggio 1984, n. 25).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretario:

Art. 1

La legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, già modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, è modificata secondo quanto di-

sposto dai successivi articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il titolo è così modificato: "Norme in materia di referendum popolare regionale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Può essere indetto referendum popolare per:

a) deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione dei bilanci;

b) deliberare l'abrogazione di un regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale;

c) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

d) esprimere il parere su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

e) esprimere parere prima della loro approvazione su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale;

f) esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Il Titolo I è così modificato:

"Titolo I - Norme generali in materia di referendum".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Nell'articolo 2, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

"Nel caso di cui alle lettere b), e), ed f) il referendum è indetto qualora ne facciano richiesta almeno 10.000 elettori.

Nel caso di cui alla lettera f), qualora il referendum sia limitato ad una parte della popolazione ai sensi del successivo articolo 8, è sufficiente che la richiesta sia sostenuta da 7.000 elettori".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Nell'articolo 4 dopo la dizione "della legge o dell'atto avente forza di legge" è inserita la dizione "o del regolamento o atto o provvedimento amministrativo" e dopo la parola "abrogazione" è inserita la dizione "ovvero dei progetti di legge o di regolamento o di altri atti o provvedimenti amministrativi o questioni su cui si chiede il parere".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Nell'ottavo comma dell'articolo 6 e nel primo e quarto comma dell'articolo 7 la dizione "il numero di diecimila richiedenti" è sostituita dalla dizione "il numero di richiedenti prescritto".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Nel primo comma dell'articolo 8 la dizione "o dalla deliberazione di cui all'articolo 2" è sostituita dalla dizione "o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2".

Nel terzo comma la dizione "per l'abrogazione di leggi diverse" è sostituita dalla seguente "relativi ad atti o questioni differenti".

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dalla lettera f) dell'articolo 1, qualora la questione su cui si richiede che venga espresso parere sia di interesse locale e non riguardi l'intera Regione, il comitato promotore può richiedere che il referendum sia limitato alla popolazione di una o più province ovvero a quella residente nel territorio corrispondente alla circoscrizione di uno dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 la sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore verde la parola "abrogazione" e in quella a destra sono scritte, in colore rosso,

le parole "non abrogazione".

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 1 la sezione centrale deve contenere in forma chiara e leggibile gli estremi dell'eventuale progetto di legge o regolamento o atto o provvedimento su cui è richiesto il parere, nonché il quesito sottoposto all'elettore, formulato succintamente e in modo che questi possa rispondere affermativamente o negativamente. Nella sezione di sinistra è scritta in colore verde la parola "sì" e in quella a destra, in colore rosso, la parola "no".

Il penultimo comma è così sostituito:

"Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a due atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per uno dei quesiti. L'elettore entra due volte in cabina e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solo quando ha riconsegnata sigillata la prima".

Nell'ultimo comma la dizione "all'abrogazione" è soppressa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Nell'articolo 16, dopo la dizione "della legge o dell'atto avente forza di legge" è inserita la dizione "o del regolamento o dell'atto o del provvedimento amministrativo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Gli articoli 17 e 18 sono riuniti in un unico articolo 17. Di seguito è inserito il seguente articolo 18:

"Nei casi previsti dalle lettere e) ed f) del precedente articolo 1, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio decreto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Il primo comma dell'articolo 19 è così sostituito:

"La procedura per il referendum di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1, è sospesa se, in qualunque momento, l'atto avente forza di legge o il regolamento o singole disposizioni di essi o l'atto o il provvedimento amministrativo cui si riferisce il referendum sono abrogati".

Dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La procedura per il referendum è altresì sospesa se, in qualunque momento, venga ritirato il progetto di legge o di regolamento o l'atto o provvedimento su cui si intendeva richiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente e totalmente irrilevante".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

IX LEGISLATURA

CXIV SEDUTA

11 GIUGNO 1986

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste". (134)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 134: "Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste"; relatore l'onorevole Cossu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Cossu, relatore.

COSSU (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

I comuni dell'Isola, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni

per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite dall'articolo 43, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si attengono ai criteri stabiliti dalla presente legge emanata in attuazione delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dal decreto predetto, e agli indirizzi dettati dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Finalità delle funzioni comunali

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1, i comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in modo da conseguire le seguenti finalità:

a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione, anche attraverso l'aumento, ove necessario, dei punti di vendita;

b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;

c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;

d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Ricognizione della situazione esistente

I comuni al fine di predisporre i piani di cui al precedente articolo 2:

1) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I) - intermedia tra centro urbano e periferia (zona II) - periferia (zona III) - agricolo-montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono dividere il territorio comunale in numero inferiore di zone.

I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti dividono il territorio comunale in due sole zone: centro urbano e agricolo-montana;

2) accertano il numero dei punti di vendita funzionanti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone in cui è suddiviso il territorio;

3) rilevano la situazione creatasi nell'ultimo biennio antecedente alla approvazione del piano, valutando:

- gli addensamenti, determinati dal rapporto tra punti di vendita funzionanti e popolazione esistente;

- la localizzazione dei punti di vendita nelle zone;

- l'andamento delle vendite dei quotidiani e periodici;

- la tipologia delle rivendite, tenendo distinte quelle che vendono esclusivamente giornali e riviste da quelle promiscue, quelle permanenti da quelle a carattere stagionale.

I comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti sono esclusi dall'obbligo di predisporre il piano di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Criteri per la predisposizione dei piani comunali

I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita dei quotidiani e periodici, relativi sia ai nuovi che a quelli esistenti, sono predisposti dai Comuni, in armonia con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita nel rispetto dei seguenti criteri:

1) nelle zone I, II e III sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

b) degli insediamenti scolastici, universitari, dei centri culturali e di formazione, degli uffici pubblici e privati, degli ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

d) dell'assetto viario e delle comunicazioni;

e) delle correnti turistiche permanenti e stagionali;

f) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici, effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio antecedente alla approvazione del piano, tenendo conto anche dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;

g) della popolazione e del numero delle famiglie;

2) nella zona IV, sulla base dell'estensione degli agglomerati, della popolazione esistente, delle condizioni socio-economiche, del movimento migratorio, della rete viaria e del relativo volume di traffico.

Nell'ambito di ciascuna zona i comuni determinano le aree di localizzazione ed il relativo numero dei punti di vendita che non devono superare il rapporto di una rivendita ogni 2.500

abitanti nell'intero territorio comunale, nonché la distanza minima da tenersi tra le edicole che, in ogni caso, ferme restando tutte le valutazioni del presente articolo non deve essere inferiore a 700 metri nei centri superiori a 20.000 abitanti e 500 in quelli inferiori a 20.000.

I comuni rilasciano la concessione di occupazione del suolo pubblico, da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare le finalità di diffusione dei mezzi di informazione sulla superficie più idonea, compatibilmente agli interessi di uso pubblico del suolo. Nel caso in cui l'attività di rivendita sia esercitata in apposite edicole, determinano altresì le caratteristiche tipologiche delle stesse al fine di assicurare la superficie più idonea all'esercizio della attività, nonché per salvaguardare, ove necessario, le caratteristiche ambientali della zona.

Nei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti è ammesso un solo punto di vendita, fatte salve le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Procedure di approvazione dei piani comunali

I piani di cui al precedente articolo sono adottati dai comuni che ne fossero sprovvisti o sono modificati secondo i criteri di cui all'articolo 4 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori ove presenti nell'Isola, che devono pronunciarsi entro 30 giorni

dal ricevimento delle comunicazioni del sindaco con unita la proposta di piano. Trascorso tale termine si intende per acquisito il parere favorevole.

I comuni devono trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, copia del piano approvato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente articolo 2 ed in base ad apposito concorso per singoli punti di vendita. Essa deve essere vidimata tutti gli anni ed è personale.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Quando vi sia abbinamento, di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività ad una determinata persona fisica o giuridica in una definita ed individuata localizzazione e non è trasferibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Esenzione all'autorizzazione
Casi nei quali non è richiesta
l'autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta:

1) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazione a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

2) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni;

3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

4) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuito nelle edicole.

Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori dalle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Autorizzazioni in caso di mancata domanda
per punti ottimali di vendita

Qualora entro il termine fissato dal comune per la presentazione delle domande per singoli punti ottimali di vendita, non siano state presentate istanze, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio che siano il più possibile affini o compatibili con l'attività di vendita di quotidiani e riviste.

Tali autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a tre anni e sono rinnovabili per uguale massimo periodo nel caso che anche a seguito di nuovo concorso non pervengano domande per l'assegnazione del posto fisso esclusivo.

Se non vi sono domande anche per la vendita presso altri esercizi, possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita ambulante, sempre per un periodo non superiore a tre anni e limitatamente alla zona cui si riferisce il punto vendita ottimale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di sconfinamento recidivo e continuato.

Tale disciplina è estesa alle autorizzazioni per punti ottimali stagionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Autorizzazione a carattere stagionale

I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo complessivo non superiore a cinque mesi nell'anno solare per punti ottimali individuati nei piani comunali per le zone turistiche.

Dette autorizzazioni non possono essere rilasciate a soggetti che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 11 e non possono essere rilasciate a titolari di autorizzazioni di altro punto di vendita.

Per le località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici, ma non tali da determinare la localizzazione in un posto ottimale stagionale di vendita, il sindaco può autorizzare la vendita ambulante da parte del titolare del punto di vendita più vicino.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Esercizio dell'attività

L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari, parenti o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di impedimento temporaneo inferiore ai sei mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o altri soggetti la vendita, anche porta a porta di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali o di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di impossibilità temporanea o definitiva a svolgere l'attività di vendita per cause dipendenti da forza maggiore che determinino lo spostamento del punto di vendita, il comune deve individuare una nuova localizzazione nelle immediate vicinanze e comunque nell'ambito della stessa zona.

Quando la rivendita, esclusivamente nella propria zona, viene curata dall'esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta, effettuata da coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l'identità della persona e gli estremi della autorizzazione.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Domande

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita a posto fisso di quotidiani e periodici, deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 6, al sindaco del comune nel cui territorio aspira ad esercitare l'attività stessa.

Il richiedente deve:

a) essere iscritto nel registro esercenti il commercio;

b) non deve essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici rilasciata dallo stesso comune o da altri comuni;

c) al momento del rilascio dell'autorizzazione, che deve essere indicato dal comune con

IX LEGISLATURA

CXIV SEDUTA

11 GIUGNO 1986

almeno tre mesi di anticipo, non deve esercitare altra attività lavorativa dipendente;

d) non deve ricadere nella previsione di cui all'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Priorità fra domande concorrenti
per la gestione di punti
ottimali di vendita

Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia l'autorizzazione permanente o quella stagionale attenendosi alle seguenti priorità:

1) domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali di cui al precedente articolo 2;

2) domande presentate da richiedenti che dimostrino di possedere, con comprovata documentazione, requisiti professionali acquisiti per un periodo non inferiore ad un anno, nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici.

A parità di condizioni, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Subingresso

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il rilascio di nuova autorizzazione comunale a favore del subentrante sempre che sia provato al comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11.

Il trasferimento per atto tra vivi è vietato se non siano trascorsi almeno cinque anni di gestione diretta della rivendita, salvo provati casi di forza maggiore.

In caso di morte del titolare di una autorizzazione amministrativa, se l'erede legittimo non ha al momento i requisiti previsti dall'articolo 11 per subentrare al defunto, può continuare l'esercizio per un anno e durante tale periodo deve regolarizzare la sua posizione o cedere l'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Ferie e chiusura festiva

La chiusura delle rivendite nei giorni festivi e per ferie deve essere regolata in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di un apposito calendario di turni, sentite le organizzazioni di categoria.

Le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il periodo di chiusura ed i punti di vendita più prossimi che effettuano il servizio.

Il calendario predisposto ai sensi del pre-

cedente comma deve essere trasmesso dal comune alle organizzazioni sindacali interessate.

Nelle zone ove si verificano consistenti movimenti turistici e nei periodi di maggior flusso, i comuni, sentite le organizzazioni di categoria, possono prevedere deroghe ai turni di chiusura.

La richiesta di chiusura temporanea deve essere comunicata al comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade qualora il titolare:

1) affidi in gestione la rivendita, salve le deroghe di cui al primo comma dell'articolo 10;

2) non attivi la rivendita per un periodo di oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate;

3) trasferisca l'esercizio per atto tra vivi prima del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13;

4) perda i requisiti di cui all'articolo 11;

5) trasferisca la rivendita (senza autorizzazione) in una nuova località senza la prescritta autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Esercizio abusivo

Nel caso di esercizio dell'attività di rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 17, ordina la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Qualora l'esercizio dell'attività sia abbinato ad altro esercizio, regolarmente autorizzato, il sindaco ordina la chiusura limitatamente alla rivendita abusiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, oltre a incorrere nelle sanzioni di cui agli articoli 15 e 16 della stessa legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono introitate dai comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Commissione consultiva regionale

Presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è istituita la Commissione consultiva regionale allo scopo di consentire la partecipazione delle categorie interessate alla fase di elaborazione degli indirizzi programmatici regionali.

La Commissione esprime parere sugli atti di competenza regionale a carattere generale.

E' nominata con decreto dell'Assessore competente che la presiede, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:

- un esperto nominato dall'Assessore al turismo, artigianato e commercio scelto fra i funzionari del settore commercio;
- un rappresentante dell'A.N.C.I.;
- due rappresentanti degli editori designati dalle associazioni nazionali degli editori;
- un rappresentante dei distributori designato dalle associazioni di categoria;
- tre rappresentanti dei rivenditori designati dalle associazioni e dai sindacati più rappresentativi a livello regionale.

Funge da segretario un funzionario regionale.

Ai membri spettano i gettoni ed il rimborso spesa previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Norma transitoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, i titolari di rivendite di giornali e riviste, possono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, qualora non vi abbiano già provveduto.

I sindaci provvedono a rilasciare, senza indugio, le autorizzazioni richieste ai sensi del comma precedente.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove esistano più autorizzazioni rilasciate ad una stessa persona, gli interessati che non avessero nel frattempo provveduto a cedere quelle eccedenti con atto tra vivi a norma del precedente articolo 13, devono indicare al comune quale intendono conservare; le altre decadono ed i sindaci rilasciano la nuova autorizzazione, senza indugio, a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di aver gestito, per un periodo di almeno due anni, l'attività per conto o in società del titolare decaduto.

In caso di inerzia del sindaco i poteri sostitutivi sono esercitati da un commissario ad acta nominato dall'Assessore regionale competente previo invito ad adempiere entro un congruo termine. Scaduto il termine fissato, l'Assessore regionale del commercio nomina il commissario che adotterà il provvedimento entro 60 giorni dalla data del predetto termine.

Nelle zone commercialmente interessanti ai fini diffusionali del servizio informativo e nei centri abitati sprovvisti di punti di vendita di quotidiani e periodici, i sindaci potranno rilasciare una autorizzazione, indipendentemente dal numero degli abitanti residenti nelle zone considerate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Copertura finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 5.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 5.000.000

mediante riduzione della riserva indicata al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

Le spese relative all'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1986 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni futuri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 45, viene ripresa alle ore 11 e 55).

Discussione ed approvazione del regolamento di iniziativa della Giunta regionale: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 21 luglio 1954, n. 18, concernente: Sistemazione ed esposizione della collezione Cocco di Arte e Artigianato". (232)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 232: "Esecuzione della legge regionale 21 luglio 1954 numero 18, concernente: Sistemazione ed esposizione della collezione Cocco di arte e artigianato"; relatore l'onorevole Cocco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco, relatore.

COCCO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 3 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del Regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di esecuzione della Legge regionale 16 maggio 1968, n. 29 - Articolo 11". (43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 43: "Esecuzione della legge regionale 16 maggio 1968, numero 29, articolo 11"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, concernente: Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse per il collocamento della produzione lattiero-casearia". (66)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 66: "Attuazione della legge regionale 13 giugno 1962, numero 9, concernente: Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse per il collocamento della produzione lattiero-casearia"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, concernente: Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola". (77)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 77: "Esecuzione della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, concernente: Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Soppressione del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Sardegna" (85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 85: "Soppressione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Sardegna"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento delle zone autogestite per l'esercizio della caccia ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32". (103)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 103: "Regolamento delle zone autogestite per l'esercizio della caccia ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, numero 32"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del Regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 30 aprile 1953, n. 18 - Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali". (122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 122: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 30 aprile 1953, numero 18: Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, concernente: Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna". (125)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 125: "Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 1969, numero 1, concernente: Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del be-

stame in Sardegna"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, concernente: Concessione di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue".
(126)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 126: "Regolamento di attuazione della legge regionale 3 giugno 1974, numero 9, concernente: Concessioni di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Mol - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, recante norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati". (127)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 127 concernente: "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, recante norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per gli handicappati"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla

relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Maloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, recante: Norme per la dialisi domiciliare". (129)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 129 concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, recante: Norme per la dialisi domiciliare"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per la redazione e la gestione del prontuario terapeutico ospedaliero della Regione Sarda". (132)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 132 concernente: "Regolamento per la redazione e la gestione del prontuario terapeutico ospedaliero della Regione Sarda"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, concernente il completamento della carta geologica della Sardegna e l'istituzione del comitato geologico regionale". (138)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 138 concernente: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, concernente il completamento della carta geologica della Sardegna e l'istituzione del comitato geologico regionale"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 9 ottobre 1959, n. 17, concernente: Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, vigenti nella provincia". (153)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 153 concernente: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 9 ottobre 1959, n. 17, concernente: Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, vigenti nella provincia"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13". (163)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 163: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 18". (164)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 164: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 18"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.); *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente: Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi". (178)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 178: "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1983, numero 16, concernente: Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Norme per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione (regolamento di attuazione della legge regionale 3 novembre 1982, n. 25)". (179)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 179: "Norme per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione (regolamento di attuazione della legge regionale 3 novembre 1982, numero 25)"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5, concernente: Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case d'abitazione". (180)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 180: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1968, numero 5, concernente: Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Maloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: Istituzione e funzionamento del Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica". (183)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 183: "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1975, numero 22, concernente: Istituzione e funzionamento del Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha fa-

coltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'attuazione della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19". (214)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 214, concernente l'attuazione della legge regionale 1° settembre 1967, numero 19"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, concernente provvidenze a favore delle imprese di navigazione". (216)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 216 per l'esecuzione della legge regionale 15 maggio 1951, numero 20, concernente provvidenze a favore delle imprese di navigazione; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, istitutiva dell'Azienda regionale sarda trasporti". (217)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 217 di attuazione della legge regionale 9 giugno 1970, numero 3, istitutiva dell'Azienda regionale sarda trasporti: relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del regolamento Pubusa - Meloni - Moi - Oggiano - Palmas - Serri: "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: Istituzione del Fondo sociale della Regione sarda". (166)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 166 di attuazione della legge regionale 7 aprile 1965 numero 10, recante istituzione del Fondo sociale della Regione sarda; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del "Fondo" sono esercitate da un apposito Collegio di Revisori nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituito da un Magistrato della delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna - Presidente - da un funzionario dell'Assessorato al Lavoro, da un funzionario dell'Assessorato alle Finanze - Membri - designati dai rispettivi Uffici.

Per ognuno dei suddetti componenti deve essere designato un membro supplente.

I componenti il Collegio dei Revisori durano

in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Ai componenti del Collegio di qui al presente articolo spetta un compenso forfettario annuale pari a quello previsto per i collegi sindacali degli Enti Regionali classificati di prima categoria dai regolamenti di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1966, n. 5". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Assistenza materiale

A favore dei lavoratori sardi di età non inferiore a 18 anni che risiedano in Sardegna e che, per cause non dipendenti dalla propria volontà, si trovino sospesi o licenziati dall'azienda presso cui hanno prestato la loro opera ininterrottamente da non meno di dodici mesi, può essere concesso un sussidio massimo giornaliero di L. 10.000 per la durata massima di sessanta giorni, maggiorato di lire 300 al giorno per ogni persona a carico con diritto ad assegni.

La concessione del sussidio può essere disposta una o più volte nel corso dell'anno, sempre nel limite massimo indicato al primo comma.

Esso non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale eventualmente in godimento all'atto della concessione del sussidio; in tal caso questo è decurtato dall'ammontare del trattamento goduto. Non può essere reiterato per lo stesso evento e non può essere concesso ai lavoratori che hanno prestato la loro opera con contratto a termine.

Il sussidio può essere concesso anche a lavoratori non nati in Sardegna purché vi risiedano da non meno di cinque anni.

Per ottenere le provvidenze previste dal presente articolo l'interessato deve presentare domanda indirizzata all'Assessore del Lavoro, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) situazione di famiglia;
- d) dichiarazione dell'impresa presso cui il lavoratore prestava la sua opera, attestante la data di assunzione e la data di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nonché i motivi che le hanno determinate e la eventuale richiesta di trattamento di cassa integrazione.
- e) dichiarazione rilasciata dal competente Ufficio comunale di collocamento attestante la

data di avviamento al lavoro e l'eventuale reiscrizione nelle liste dei disoccupati; per quelli sospesi, solo la data di avviamento al lavoro. In tale dichiarazione deve essere, inoltre, specificato se il richiedente gode, ovvero se ha in corso pratica per l'ottenimento di trattamento disoccupativo ordinario o speciale. Qualora, nelle more dell'istruttoria della pratica, il lavoratore sia stato radiato dalle liste dei disoccupati per mancato controllo mensile ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 261, per un periodo non superiore a due mesi, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che nel periodo intercorrente tra la cancellazione e la reiscrizione non ha svolto attività lavorativa né in proprio né per conto terzi.

Le domande devono essere presentate all'Assessorato del Lavoro, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'evento di cui al precedente primo comma.

Il sussidio non compete al lavoratore che, nelle more dell'istruttoria della pratica, abbia ripreso una qualsiasi attività lavorativa, ovvero goda del trattamento di cassa integrazione.

Tale sussidio può essere erogato anche a favore dei lavoratori autonomi o soci di cooperative di produzione e lavoro i quali, in conseguenza di calamità naturali, epidemie o comunque di eventi eccezionali si trovino senza lavoro.

L'Assessore del Lavoro, sentito il Comitato del Fondo Sociale di cui all'art. 4 della L.R. 7 aprile 1965, n. 10, dispone l'erogazione del sussidio a favore dei predetti lavoratori nella misura e per la durata prevista al primo comma del presente articolo.

La domanda deve essere inviata dall'interessato all'Assessorato del Lavoro entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, corredata dai seguenti documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) documento rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il richiedente ha la residenza attestante la professione esercitata e la grave situazione di bisogno in cui versa in conseguenza dell'interruzione del lavoro a causa degli eventi di cui al terz'ultimo comma del presente arti-

colo". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

L'assistenza morale, materiale, culturale e sociale ai lavoratori residenti in Sardegna è attuata:

a) mediante l'organizzazione od il finanziamento di congressi, convegni e studi a carattere regionale sui problemi e le condizioni dei lavoratori residenti in Sardegna;

b) per gli aspetti sociali e legislativi dei rapporti di lavoro, nonché per lo studio delle condizioni dei lavoratori in Sardegna, l'Amministrazione del Fondo può avvalersi della consulenza di esperti della materia, previa stipula di apposita convenzione, con osservanza delle disposi-

zioni di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 1077 del 28.12.1970, che dovrà essere sottoposta all'esame del Comitato e approvata dalla Giunta Regionale;

c) mediante la concessione di contributi integrativi, in favore dei lavoratori dipendenti da Aziende ove fruiscano del servizio di mensa, fino ad una quota massima pari a quella a carico degli stessi lavoratori, risultante dal contratto nazionale di lavoro o da quello integrativo aziendale. Il contributo verrà erogato mensilmente tramite l'Azienda, dopo che la stessa avrà presentato al Fondo l'elenco nominativo dei beneficiari del servizio di mensa, accompagnato dalle dichiarazioni dei singoli beneficiari (opportunamente sottoscritte) attestanti che durante il mese cui si riferisce la richiesta hanno fruito del servizio in questione e contenenti l'indicazione del numero dei pasti consumati;

d) mediante l'avvio in colonie montane o marine della Sardegna dei figli dei lavoratori sardi anche se non emigrati;

e) mediante il pagamento all'INAM o ad altro ente mutualistico - a decorrere dal 18.10.1975 - tramite apposite convenzioni degli oneri assicurativi in favore dei lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 6 i quali, a causa del prolungarsi dello stato di sospensione o di licenziamento, abbiano perso l'assistenza mutualistica, per un periodo massimo di sei mesi e nella misura di legge rapportata al salario già goduto dal lavoratore all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8

L'assistenza morale, materiale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati nell'Italia continentale e all'estero, prevista al punto 1 dell'art. 2 della legge, è attuata:

a) favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali e ricreativi nelle località di concentrazione degli emigrati, o potenziando quelli esistenti mediante la concessione di sovvenzioni per l'arredamento, sistemazione e adattamento dei locali da destinare a sede sociale, per la formazione di biblioteche, per l'acquisto di apparecchi audiovisivi, per fitto spese condominiali, pulizia, riscaldamento, canoni per acqua, luce, gas, telefono, cancelleria e corrispondenza, tasse varie e concessioni governative per l'assistenza ai lavoratori emigrati;

b) mediante l'organizzazione ed il finanziamento di manifestazioni culturali, artistiche, folcloristiche, di attività sportive, di congressi, convegni e conferenze per dibattere i problemi relativi alla emigrazione e agli aspetti socio-economici della Sardegna, nonché mediante la partecipazione e manifestazioni analoghe promosse dallo Stato, da altre regioni, enti ed organizzazioni che trattano il problema dell'emigrazione, a cui possono essere inviate, con spese a ca-

rico del Fondo Sociale, rappresentanze delle Organizzazioni sindacali e delle Organizzazioni degli emigrati sardi operanti in Europa.

L'organizzazione delle iniziative di cui al punto b) verrà curata direttamente dal Fondo Sociale anche attraverso i Circoli e le leghe degli emigrati.

Nell'ambito delle iniziative di cui al punto b) possono effettuarsi:

1) spese per il pagamento dell'affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi, convegni e le manifestazioni varie;

2) spese per il pagamento del nolo delle attrezzature varie (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere, etc.) impiegate nella realizzazione delle predette iniziative;

3) pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno ai partecipanti ai convegni, congressi, conferenza, etc., formalmente invitati dall'Assessore del Lavoro o espressamente delegati dai Circoli e leghe degli emigrati sardi dei quali sia stata chiesta dallo stesso Assessore la rappresentanza;

4) spese generali e di rappresentanza afferenti all'organizzazione delle iniziative espressamente autorizzate dall'Assessore del Lavoro e debitamente documentate;

c) mediante la concessione di contributi sulle spese di impianto e funzionamento alle Leghe dei Circoli sardi emigrati, regolarmente costituitosi, nonché alle Associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale operanti in Sardegna con uffici regionali dislocati nell'Isola.

La misura delle sovvenzioni e dei contributi annuali da erogare ai Circoli, alle Leghe e alle Associazioni di tutela degli emigrati operanti in Sardegna saranno annualmente determinate dall'Assessore del Lavoro, sentita la Commissione consiliare competente.

I beni mobili già acquisiti o da acquisire con contributi o sovvenzioni del Fondo Sociale restano di proprietà dell'Amministrazione regionale e pertanto vengono presi in carico ed inventariati tra i beni mobili della Regione a cura dell'Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica.

I Circoli e le Leghe hanno l'obbligo di

inventariare i suddetti beni e ne diventano consegnatari.

In caso di chiusura o di scioglimento del sodalizio, i beni di cui al comma precedente possono essere trasferiti ad altre Associazioni di sardi emigrati, su proposta dell'Assessore del Lavoro, sentito il Comitato del Fondo Sociale, con decreto dell'Assessore degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica;

d) mediante la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati stessi e alle loro famiglie, nonché ad Enti, Circoli, Leghe degli emigrati o agli Enti locali della Sardegna;

e) facilitando l'elevazione del livello culturale dei familiari degli emigrati, mediante la concessione di borse o di assegni di studio;

f) organizzando o finanziando corsi di recupero per analfabeti e analfabeti di ritorno;

g) mediante la somministrazione di generi di conforto o l'erogazione di sussidi assistenziali agli emigrati e loro congiunti a carico;

h) curando l'avvio in colonie montane o marine della Sardegna dei figli di emigrati sardi e l'istituzione di pensionati ove gli emigrati stessi possano trascorrere con le loro famiglie il periodo feriale;

A tal fine l'Amministrazione del Fondo può provvedere con l'acquisto o la costruzione di strutture fisse per colonie e pensionati.

L'avvio in colonie o in pensionati può essere effettuato anche tramite Enti locali, e Consorzi di Comuni o province regolarmente costituiti". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

IX LEGISLATURA

CXIV SEDUTA

11 GIUGNO 1986

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal capo terzo del presente regolamento sono da considerarsi lavoratori sardi emigrati:

a) coloro i quali nati in Sardegna vi hanno avuto la residenza fino a quando sono emigrati per ragioni di lavoro;

b) coloro che pur non essendovi nati vi abbiano avuto la residenza per almeno cinque anni immediatamente prima della data di emigrazione. Non sono da considerarsi lavoratori emigrati i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici che come tali siano soggetti a trasferimenti ed i liberi professionisti". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do-

manda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Ai fini della prima sistemazione dei lavoratori che rientrano in Sardegna, prevista al punto 2) dell'art. 2 della legge, può essere concesso il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata grave infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei coniugi, o perché licenziato non per motivi disciplinari, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle suddette condizioni.

In deroga al limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale, tale periodo non è richiesto per coloro che rientrano perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non può essere stata inferiore a sei mesi.

Per coloro che rientrano da paesi extra-europei l'importo da corrispondere a titolo di rimborso alle spese di viaggio non può eccedere il 75 per cento delle spese documentate, con un limite massimo in ogni caso di L. 900.000.

Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere concessa,

inoltre, una indennità di prima sistemazione di L. 300.000.

L'indennità è aumentabile di L. 25.000 per ogni familiare a carico.

Per il trasporto delle masserizie e del mobilio può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di L. 500.000.

La domanda per ottenere i benefici di cui al presente articolo, redatta in carta semplice, deve essere inviata, con lettera raccomandata, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, all'Assessorato del Lavoro corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento per coloro che rientrano dall'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato italiano o, per coloro che siano già rientrati in Sardegna, della Pretura competente per territorio;

2) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;

3) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettere di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal Consolato italiano;

4) certificato di stato di famiglia;

5) atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle provvidenze disposte dalla L.R. 7 aprile 1965, n. 10;

6) certificato di residenza rilasciato dal Comune presso cui il lavoratore si è stabilmente insediato al suo rientro in Sardegna;

7) certificato, per il lavoratore che non è nato in Sardegna, comprovante che vi ha risieduto per almeno cinque anni prima di emigrare;

8) certificato di assunzione da parte dell'azienda, operante in Sardegna, vistato dall'Uf-

ficio di collocamento competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità, o vecchiaia, o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma;

9) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio per coloro i quali hanno intrapreso una attività autonoma (artigiani, commercianti, etc.) e dichiarazione del Comune di residenza attestante che gli interessati esplicano effettivamente l'attività. I coltivatori diretti dovranno presentare dichiarazione del Sindaco attestante tale qualifica;

10) eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciata da pubblici uffici o dall'Ente erogatore della pensione, con relativo numero di libretto. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;

11) eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità.

In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. Ciò non di meno, l'interessato potrà chiedere l'indennità di prima sistemazione producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

I rimborsi ed indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri Enti o previsti da leggi nazionali.

L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Ai fini della determinazione del termine di cui al settimo comma, la data di rientro in Sardegna è desunta dal biglietto di viaggio e in mancanza di esso deve essere prodotto un atto sostitutivo di notorietà nel quale il lavoratore deve indicare la data stessa". (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

Possono essere concessi sussidi per consentire il trasporto nell'Isola delle salme degli emigrati deceduti nella Penisola o all'estero.

Per ottenere tale beneficio i familiari devono inoltrare domanda in carta semplice al-

l'Assessorato del Lavoro, allegando:

a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal Consolato se si tratta di deceduti all'estero;

b) fattura quietanzata dell'avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in italiano e vistata dal Consolato italiano, se trattasi di deceduti all'estero.

Il sussidio previsto nel presente articolo non può riferirsi alle spese per le onoranze funebri.

Può inoltre essere concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che curi la traslazione della salma. A tal fine dovrà essere allegato alla domanda il biglietto di viaggio.

Non potranno essere prese in considerazione le richieste riguardanti traslazioni di salme di emigrati deceduti da più di due anni". (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

“L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Le Amministrazioni degli Enti locali interessate agli interventi di cui al precedente articolo 15 debbono far pervenire all'Assessorato del Lavoro una deliberazione consiliare con cui si dichiara di accettare la gestione del cantiere assumendone la conseguente responsabilità verso i terzi senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché ad adottare tutte le misure atte a prevenire più infortuni sul lavoro conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Con la stessa deliberazione gli Enti locali

debbono impegnarsi a fornire le attrezzature occorrenti per il funzionamento del cantiere e debbono dichiarare di avere la piena disponibilità dei suoli sui quali gli scavi debbono essere effettuati.

Per l'istituzione di cantieri di cui all'art. 15 è indispensabile corredare la pratica di una relazione e di un programma occupativo della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

L'esecuzione delle predette opere è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato del Lavoro, che potrà avvalersi anche della collaborazione di personale dipendente della Soprintendenza Archeologica.

Il collaudo è affidato, con decreto dell'Assessore del Lavoro, a professionisti iscritti all'albo regionale dei collaudatori.

Per le opere di particolare importanza il collaudo sarà affidato ad una Commissione composta da un archeologo e da un ingegnere o architetto iscritti, questi ultimi, regolarmente all'albo regionale dei collaudatori.

Agli stessi sono corrisposti gli onorari di cui all'art. 3 della L.R. 4 ottobre 1955, n. 16.

Il collaudo delle opere di interesse locale (escluse quelle di natura archeologica), già eseguite in applicazione del punto 4) dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 1965, n. 10, è affidato con decreto dell'Assessore del Lavoro, a funzionari a riposo dello Stato o di Enti locali ed a liberi professionisti, iscritti nell'apposito albo regionale dei collaudatori.

Per i lavori di importo non superiore ai 10 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dai funzionari dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato del Lavoro”. (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

L'avviamento al lavoro del personale da impiegare negli scavi archeologici, comprese le maestranze specializzate e fatta eccezione del personale di sorveglianza, deve essere effettuata tramite gli Uffici comunali di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico della direzione dei lavori di scavo archeologico e di capo squadra è conferito dall'Assessorato del Lavoro a persone segnalate dalla Soprintendenza Archeologica che ne deve garantire l'idoneità ed i requisiti per l'espletamento dell'incarico medesimo.

La Soprintendenza Archeologica può destinare per la direzione dei lavori anche propri dipendenti ovvero dipendenti di ruolo o non facenti parte degli Istituti universitari di archeologia, o allievi laureati dei corsi di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.

Ai dipendenti della Soprintendenza e dell'Università previo benestare del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del Rettore, e dietro autorizzazione dei rispettivi Direttori

di Istituto, deve essere liquidata l'indennità di missione spettante nell'Amministrazione di provenienza; tale spesa graverà sui fondi stanziati per il funzionamento del cantiere e verrà liquidata a cura dell'Ente gestore".
(9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Sono a carico del Fondo Sociale della Regione sarda limitatamente agli stanziamenti destinati per scavi archeologici:

1) le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo dei cantieri, secondo quanto previsto nei relativi progetti, nonché le spese utili per la documentazione grafica e fotografica che sarà presa in carico della Soprinten-

denza Archeologica;

2) le spese per l'indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, per la retribuzione del direttore dei lavori e del capo squadra, per i salari al personale specializzato e qualificato e per i contributi previdenziali e assicurativi;

3) le eventuali indennità di missione e di viaggio del personale della Soprintendenza Archeologica e degli Istituti universitari utilizzato per la direzione dei lavori e per quella scientifica, previo benessere del competente Ministero dei Beni Culturali e Ambientali dell'Università, su autorizzazione scritta dell'Assessore del Lavoro;

4) le spese per i collaudi delle opere".
(10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Moi - Oggiano - Serri:

"L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Ai lavoratori comuni occupati nei lavori di cui sopra compete, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dei cantieri statali, giusto D.M. 12 dicembre 1977, un assegno di L. 4.095 per ogni giornata di effettiva presenza. Detto assegno subirà gli aumenti previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Agli operai specializzati e qualificati impiegati negli stessi lavori compete il trattamento previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria". (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

*Emendamento sostitutivo totale Pubusa -
Moi - Oggiano - Serri:*

"L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Al personale dirigente ed ai capi squadra dei cantieri per scavi archeologici che non siano dipendenti dello Stato, spetta una retribuzione globale lorda per ogni giornata di effettivo lavoro rispettivamente di L. 20.000 e di L. 16.000, comprensiva di ogni qualsiasi altra competenza, quali: rateo tredicesima mensilità, rateo ferie non godute, indennità di anzianità, etc..

Le retribuzioni di cui sopra subiranno a decorrere dal 1° giugno 1980, le maggiorazioni previste per i dipendenti regionali in relazione agli indici del costo della vita validi ai fini della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'orario di lavoro non può superare né può essere inferiore a 40 ore settimanali.

Agli allievi dei cantieri ministeriali e di rimboschimento, nonché agli operai comuni dei cantieri per scavi archeologici, viene concesso un premio giornaliero di operosità di L. 6.000 con la relativa spesa a carico del Fondo, ivi compresi gli oneri riflessi.

Agli allievi di cui al comma precedente è attribuito il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del proprio mezzo di trasporto nella misura per chilometro del 30 per cento del prezzo della benzina super vigente qualora il cantiere si trovi ad una distanza superiore a quattro chilometri dal centro abitato ed al trasporto non provveda l'Amministrazione comunale con mezzi propri o comunque con altri mezzi messi all'uopo a disposizione, o non esistano mezzi di linea.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 agosto 1975, n. 418, è posta a carico del bilancio del Fondo la differenza tra il contributo giornaliero previsto dall'art. 3 della stessa legge e la retribuzione, le competenze accessorie i ratei della 13ª e 14ª mensilità, ratei di ferie non godute,

indennità di licenziamento e assegni familiari e gli oneri assicurativi e previdenziali dovuti al Capo cantiere e al Vice capo cantiere occupati nei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, determinati in base al contratto collettivo regionale di lavoro degli impiegati nell'edilizia e nell'agricoltura. Al pagamento della predetta differenza si procederà con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali". (12)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione delle L.R. rinviata n. CCXIII; del testo unificato delle proposte di legge n. 119 e 208; del testo unificato delle proposte di legge n. 118 e 211; del disegno di legge n. 134.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con unica chiamata della legge regionale rinviata numero CCXIII, del testo unificato delle proposte di legge numero 119 e 208, del testo unificato delle proposte di legge numero 118 e 211 e del disegno di legge numero 134.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione della legge regionale rinviata numero CCXIII:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	46
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del testo unificato delle proposte di legge numero 119 e 208:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	55
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del testo unificato delle proposte di legge numero 118 e 211:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	52
contrari	12

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 134:

presenti	65
votanti	65
maggioranza	33
favorevoli	53
contrari	12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Manunza - Marracini - Melis - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Morittu - Mulas - Muledda - Murru - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Ha preso parte alla votazione del solo disegno di legge numero 134: Oppi).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore

IX LEGISLATURA

CXIV SEDUTA

11 GIUGNO 1986

17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI

Risposte scritte a Interrogazioni.

Risposta scritta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all'interrogazione n. 220 del 15.10.1985 Atzori Villio e più sull'adeguamento dell'ex UMA a favore dell'utenza agricola.

Con riferimento alla presidenziale n. 03396/Gab. del 23.10.1985 in merito a quanto richiesto sull'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

Il D.P.R. n. 348 del 19.6.1979 concernente le "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" - ed in particolare il secondo comma dell'art. 54 - attua il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, nonché dei servizi e i controlli riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti agricoli agevolati.

In ottemperanza alle disposizioni sopra citate l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale con deliberazioni di Giunta n. 28/84 e n. 28/83 del 7.7.1983, provvedeva a disporre che le Sezioni Prov.li ex U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) operanti in Sardegna venissero autorizzate a provvedere all'assegnazione provvisoria di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D.P.R. 16.1.1978, nonché a continuare ad esercitare le attività amministrative e i controlli di cui al D.M. 6.8.1963 e successive modificazioni.

Inoltre i preposti alle sedi Prov.li ex U.M.A. ed il preposto al Coordinamento regionale venivano autorizzati a vistare le "Dichiarazioni annuali" di cui agli artt. 19 e 23 del D.M. 6.8.1963 e successive modificazioni da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale mediante elenchi in cui risultassero le assegnazioni di carburanti agricoli al netto delle rimanenze dell'anno precedente e distinte per tipo di carburante (benzina e gasolio).

Infine per consentire l'accorpamento degli Uffici regionali operanti in agricoltura con notevoli benefici per gli utenti con delibera di Giunta n. 36/25 del 18.12.1984 si è disposto che all'espletamento delle funzioni delle Sezioni Prov.li ex U.M.A. provvedessero gli Ispettorati Prov.li dell'Agricoltura e che il personale in servizio presso le ex U.M.A. Prov.li fosse trasferito e messo a disposizione dei rispettivi Ispettorati territorialmente competenti.

Le variazioni descritte e l'organizzazione del lavoro relativo all'attività da svolgere riesaminate nel corso di riunioni congiunte tenute presso l'Assessorato con le Organizzazioni professionali hanno condotto alla auspicata regolizzazione del servizio.

Le disposizioni dei D.P.R. n. 616 e Legge n. 641, come noto, riguardano esclusivamente le regioni a "Statuto Ordinario" ed il cui contenuto è stato successivamente fatto proprio con D.P.R. n. 348 che legifera in merito alla regione a "Statuto Speciale della Sardegna".

Risposta scritta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all'interrogazione n. 213 dell'8.10.85 Deiana sulla chiusura dello stabilimento Mosan di Valledoria.

Con riferimento alla presidenziale n. 03326/Gab. del 18.10.1985, in merito a quanto richiesto nell'interrogazione in oggetto, si rende noto che, la chiusura dello stabilimento Mosan è stata ordinata dal competente Medico Provinciale a tanto costretto dalla constatata presenza di colibatteri nelle acque adduttrici.

Il danno che ne è derivato è stato però limitato perché la lavorazione del pomodoro non è stata interrotta, in quanto il direttore di produzione ha assunto personalmente la responsabilità del caso e la trasformazione del peperone è stata dirottata in altro stabilimento.

La soluzione dell'annoso problema è però ormai in via di completa definizione. Sono in corso i lavori per un nuovo collegamento della rete idrica ad un adduttore del Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del Coghinas e per l'installazione di più impianti di potabilizzazione.

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta.**

Interpellanza Porcu - Dadea - Ladu - Leonardo sulla richiesta di convenzione tra la Unità sanitaria locale n. 3 e l'Istituto Carlo Federico Gauss di Asti per l'espletamento di analisi di laboratorio.

I sottoscritti, premesso:

— che l'assemblea della Unità sanitaria locale n. 3 ha recentemente preso in esame una richiesta di convenzionamento dell'Istituto Carlo Federico Gauss di Asti per l'espletamento di analisi di Laboratorio;

— che finora nessuna documentazione probatoria sulle specifiche capacità tecnico-operative del menzionato istituto è stata fornita ai componenti l'assemblea della Unità sanitaria locale;

— che detto Istituto non risulta possedere né a Tempio né in altra parte dell'Isola laboratori medico-diagnostici di alcun genere, chiedono di interpellare l'Assessore alla sanità per sapere:

a) in via preliminare, se risulti rispettata la direttiva n. 51 emanata da codesto Assessorato in data 12 gennaio 1983;

b) se il comitato di gestione della Unità sanitaria locale n. 3 abbia richiesto, e quando, l'autorizzazione prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 regolante la materia;

c) se siano state lamentate, in che forma e in quali date, carenze, disfunzioni, insufficienze di qualsivoglia natura del laboratorio di analisi della Unità sanitaria locale n. 3;

d) quali informazioni, notizie, conoscenze certe abbia sull'Istituto Carlo Federico Gauss;

e) quali iniziative abbia svolto o intenda svolgere per accertare se il laboratorio di analisi della Unità sanitaria locale n. 3 presenti carenze tali che impediscano il pieno e puntuale soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e, in caso negativo, per accertare se nella proposta di convenzione non possano ravvisarsi precise responsa-

bilità di natura non esclusivamente politica. (186)

Interpellanza Planetta - Meloni - Piretta sulla proposta di sostituzione degli impianti radiotelegrafici con quelli radiofonici nelle navi in servizio da e per la Sardegna.

I sottoscritti,

PREMESSO che con nota 28 marzo 1986 il Ministro della marina mercantile, in base ad istanze armatoriali, chiedeva al Comitato per la sicurezza della navigazione di esprimere il proprio parere sull'eventualità di esentare dall'obbligo di stazione radiotelegrafica le navi da carico superiori alle 3.000 tonnellate di stazza e le navi passeggeri in servizio costiero e tra porti nazionali ed internazionali;

PREMESSO inoltre che, nella riunione del Comitato suddetto i sindacati FIT, CISL e UIL trasporti esprimevano parere sfavorevole, considerando l'esenzione da tale obbligo delle navi in servizio da e per la Sardegna un "grave rischio" per la sicurezza in mare;

PREMESSO inoltre che, come si ricava dalla stampa, parecchi dei disastri navali verificatisi negli ultimi anni sono collegati anche a difetti delle comunicazioni;

CONSIDERATO che il coefficiente di sicurezza delle comunicazioni radiotelegrafiche è mediamente doppio rispetto a quello radiotelefonico, come si evince dai più noti studi in materia;

CONSIDERATO inoltre che le navi delle società Tirrenia, protette da un congruo finanziamento pubblico, svolgono funzioni importanti di sicurezza per tutti i naviganti, secondo le norme della navigazione, sopperendo ad un servizio di "coast guard" che in altri Paesi è assai sviluppato;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono in nessun modo le condizioni di eccezionalità e i giustificati motivi richiesti dalla legge per ridurre di fatto le capacità di sicurezza della navigazione e che l'unico motivo reale sembra la riduzione di qualche equipaggio;

CONSIDERATO inoltre che questo provvedimento di riduzione della sicurezza della navi-

gazione si realizzerebbe in un'ulteriore depressione della già difficile situazione dei trasporti regionali;

CHIEDONO di interpellare l'Assessore dei trasporti per sapere:

a) se non ritenga opportuno che di simili provvedimenti la Regione Sarda venga informata dal Ministro competente e sia chiamata ad esprimere un parere;

b) se nel caso in specie non intenda significare al Ministro della marina mercantile l'opposizione più netta e decisa della Regione Sarda ad un provvedimento che riduce la sicurezza della navigazione senza giustificati motivi, in un momento in cui, da più parti, e in particolare dal Ministero della protezione civile, si richiede invece una sempre maggiore vigilanza contro tutte le opere che si rivolgono contro la sicurezza delle persone, dalle sofisticazioni alimentari agli incidenti nucleari. (187)

Interrogazione Ruggeri - Orrù - Atzori Villio - Cuccu - Cocco - Ortu Velio - Palmas - Pubusa - Serri, con richiesta di risposta scritta, sul grave incidente verificatosi alla SARAS-RAFFINERIE SARDE di Sarroch.

Il grave incidente verificatosi nello stabilimento della SARAS-RAFFINERIE SARDE di Sarroch, nel quale tre lavoratori hanno riportato gravi ustioni e ferite, ripropone in tutta la sua drammatica evidenza il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sollecita adeguate risposte da parte degli organismi preposti alla vigilanza e alla prevenzione.

I sottoscritti, RICORDATO che l'incidente della SARAS si aggiunge ad una lunga serie di altri incidenti, anche mortali, verificatisi negli anni scorsi nell'area industriale di Cagliari-Sarroch, che denunciano la presenza di diffuse situazioni di precarietà organizzativa e di insufficiente tutela dei lavoratori;

SPECIFICATO che la gran parte degli incidenti — come avvenuto alla SARAS — hanno coinvolto operai delle imprese d'appalto, nelle quali si registrano spesso gravi carenze nell'organizza-

zione del lavoro e nella predisposizione delle necessarie misure di sicurezza e di prevenzione, CHIEDONO di interrogare l'Assessore del lavoro e l'Assessore dell'industria per conoscere attraverso quali atti e iniziative intendano intervenire di fronte alla sopra descritta situazione e se non ritengano opportuno l'avvio di un'indagine conoscitiva al fine di acquisire tutte le indispensabili conoscenze sulle attuali condizioni di lavoro nell'area industriale cagliaritano e di tutelare con la necessaria efficacia la sicurezza dei lavoratori. (302)

Interrogazione Mura - Ladu Salvatore - Rojch - Soro - Mulas sulla invasione di bruchi dei boschi sui monti di Gavoi, Olzai e Sarule e sulla riapertura del caseificio di Siniscola.

I sottoscritti, nel rilevare il moltiplicarsi di fatti ed episodi che arrecano enorme danno all'attività pastorale, intendono richiamare l'attenzione su quanto sta accadendo in alcuni territori della Sardegna centrale e nella zona di Siniscola, a causa dell'inerzia della Regione che sta provocando gravi conseguenze di carattere economico. Il tutto a scapito delle comunità pastorali locali, le quali vedono ogni giorno di più vanificati anni di sacrifici e sforzi per il loro riscatto sociale.

In particolare i sottoscritti, RILEVATI i danni che, per il secondo anno consecutivo, l'invasione della "tortrix viridans" (bruco dei boschi) sta provocando sui monti di Gavoi, Olzai e Sarule, con grave pregiudizio per la naturale produzione di ghiande e conseguentemente con pesanti condizionamenti per le potenzialità pascolative dell'intera zona; SOTTOLINEATA la carenza di iniziativa da parte della Regione alla quale già nella scorsa stagione gli operatori economici locali si erano rivolti, mentre a tutt'oggi si protraggono i ritardi nell'opera di disinfestazione (che sarebbe dovuta avvenire fin da due mesi fa); CONSTATATO il pericolo che questa calamità si perpetui nelle stagioni prossime, data la presenza di milioni di farfalle che deporranno miliardi di uova;

GIUDICATO grave il mancato intervento della Regione, che impedisce agli allevatori della cooperativa "L'Armentizia" di Siniscola di dotarsi di un vascone di scarico dei rifiuti della lavorazione casearia e di un depuratore;

CONSTATATO che questo fatto ha provocato la chiusura coatta del caseificio sociale, per l'intervento delle autorità locali, in seguito al fenomeno di inquinamento registrato in un corso d'acqua adiacente;

TUTTO CIO' RILEVATO, i sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore della difesa dell'ambiente, per sapere quali iniziative siano state finora predisposte per scongiurare la calamità delle "tortrix viridans" nella Sardegna centrale, nonché quali piani si intendano predisporre nel prossimo futuro al fine di evitare che il flagello possa ripetersi nelle prossime stagioni, o che possa estendersi ad altre zone limitrofe.

CHIEDONO inoltre di interrogare il Presidente della Giunta, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore della difesa dell'ambiente, per sapere quali interventi intendano assumere per consentire la rapida riapertura del caseificio di Siniscola, onde non mettere sul lastrico 160 allevatori e 15 dipendenti, insieme alle rispettive famiglie, il che produrrebbe gravissimo pregiudizio per lo stesso tessuto economico e sociale dell'intera comunità di Siniscola. (303)

Interrogazione Cuccu - Sciolla - Ladu Leonardo - Ruggeri sull'interruzione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL in impianti pubblici nel Comune di Gonnese.

I sottoscritti,

APPRESO che l'ENEL, nei giorni scorsi, per rivendicare un vecchio credito nei confronti del Comune di Gonnese, ha proceduto — anche senza congruo preavviso — alla interruzione della fornitura di energia elettrica a vari impianti sportivi comunali, nonché all'impianto di illuminazione in località "Plagemesu";

RILEVATO che l'interruzione ha interessato

anche diverse utenze civili di famiglie che nulla hanno a che fare con il contenzioso tra ENEL e amministrazione comunale e che comunque crea gravi disagi per i giovani e intralci all'attività turistica;

CONSIDERATO che simili episodi si verificano con una frequenza sempre maggiore nei comuni della Sardegna,

CHIEDONO di interrogare l'Assessore dell'industria e il Presidente della Giunta regionale per sapere:

1) se non ritengano censurabile e riprovevole il comportamento dell'Ente elettrico nazionale e se non ritengano debba configurarsi come vera e propria interruzione di pubblico servizio;

2) se non ritengano di dover assumere iniziative verso l'ENEL atte a far sì che nel futuro simili episodi di prevaricazione non abbiano più a ripetersi in nessun comune dell'Isola. (304)

Interrogazione Becciu - Ladu Salvatore - Oppi - Tidu - Fadda Paolo sui contributi per eventi calamitosi.

I sottoscritti,

PREMESSO che oltre un centinaio di comuni hanno presentato domanda all'Assessorato degli enti locali per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 28 del 1985 per i danni causati da eventi calamitosi e che detti comuni hanno già realizzato le opere e gli interventi oggetto di contributo;

CONSIDERATO che la legge prevede la concessione di anticipazioni ai comuni interessati e che le pratiche non sono ancora definite perché non è stata demandata agli uffici tecnici regionali la competenza ad effettuare gli accertamenti di massima previsti dalla legge; interrogano l'Assessore degli enti locali per conoscere:

a) quale decisione intende adottare per stabilire quali siano gli uffici tecnici regionali competenti ad eseguire gli accertamenti previsti in legge;

b) in quali termini di tempo ritiene che i comuni interessati possano beneficiare delle

anticipazioni e dei contributi per le opere già realizzate. (305)

Interrogazione Mura - Ladu Salvatore - Mulas - Rojch - Soro - Atzori Angelo - Deiana - Zurru sulla mancata predisposizione di un razionale piano antincendi.

I sottoscritti, interpretando le vive preoccupazioni degli operatori del mondo agro-pastorale, interrogano l'Assessore della difesa dell'ambiente per conoscere le ragioni per le quali, a stagione ormai inoltrata e in presenza di un clima che anticipa largamente le temperature estive, non sia stato ancora predisposto o reso esecutivo un razionale piano antincendi del quale non sono stati resi noti neppure gli orientamenti di massima.

Non vogliono, infatti, ritenere che abbiano dignità di piano operativo dichiarazione semi-anonime che esprimono più aspirazioni che linee concrete di azione.

Nella speranza che organi responsabili non siano distratti da operazioni, forse proficue sul piano elettorale, certo improduttive per la conservazione del nostro patrimonio naturale, chiedono:

— che tutti gli organismi regionali, unitamente ai titolari di pubbliche funzioni nello specifico settore e tutti gli strumenti operativi siano immediatamente mobilitati per assicurare, nel massimo limite possibile, preparazione ed efficienza di fronte all'insidia del nefasto fenomeno estivo;

— che venga iniziata opera di sensibilizzazione che interessi assieme agli operatori delle campagne tutti i cittadini sardi con particolare riferimento ai giovani e agli escursionisti, ma anche tutto il complesso di persone che giungono in Sardegna per motivi di turismo. (306)

Interrogazione Mura - Ladu Salvatore - Atzori Angelo - Deiana - Mulas - Rojch - Soro - Zurru sul dilagare dell'agalassia contagiosa nella Provincia di Nuoro.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore all'igiene e sanità per sapere quali iniziative intendano assumere di fronte al dilagare della agalassia contagiosa nella Provincia di Nuoro, che dopo il Sarcidano è stata segnalata nelle campagne di Orgosolo ed Arzana.

La presenza non più episodica della malattia rischia ormai di aggredire tutto il patrimonio (ovicaprino) sardo con ulteriori e non sopportabili perdite economiche da parte degli allevatori sardi, già danneggiati dalle cicliche calamità naturali e dall'evento straordinario legato alla presenza di radioattività conseguente allo scoppio della centrale nucleare sovietica.

I sottoscritti, altresì:

— ricordato che la presenza dell'agalassia è stata registrata in Sardegna da ormai cinque anni;

— rilevano che durante questo periodo il problema è stato in più occasioni affrontato in Aula e in Commissione senza che alle soluzioni via via proposte all'esecutivo abbia fatto seguire provvedimenti attivi e risolutivi;

— fanno presente che tutte le associazioni di categoria hanno ripetutamente sollecitato interventi radicali capaci di estirpare l'insidiosa malattia, mentre l'Unione agricoltori di Nuoro ha lanciato la proposta di un fondo economico da utilizzare di volta in volta a favore degli allevatori più danneggiati dalla infezione che rende improduttivo un bene così rilevante per l'intera economia isolana.

I sottoscritti, infine, auspicano che anche nel caso dell'agalassia non si verificino quelle incertezze e quelle ignoranze che a suo tempo si registrarono al primo diffondersi della peste suina, con i risultati che sono ancora sotto gli occhi di tutti. (307)

Interrogazione Moretti, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione determinatasi fra i dipendenti delle Unità sanitarie locali col trasferimento delle competenze dall'Assessorato degli affari generali a quello alla sanità.

Il sottoscritto rivolge la presente interrogazione all'Assessore alla sanità per conoscere qua-

li provvedimenti intenda adottare in merito alla situazione determinatasi in seguito al trasferimento di competenze sul personale delle unità sanitarie locali dall'Assessorato degli affari generali a quello alla sanità.

Infatti, mentre i precedenti Assessori, sulla base delle competenze che derivano dalla legge n. 833 del 1978, ed in accoglimento del parere del Consiglio superiore della sanità, hanno posto in essere atti amministrativi coi quali sono state attribuite a molti dipendenti qualifiche diverse da quelle loro assegnate nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali, l'attuale Assessore alla sanità ha bloccato ogni attività amministrativa istruttiva ed ha censurato, sia pure sotto forma di rilievi da parte dei propri rappresentanti regionali nei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, gli atti deliberativi posti in essere in uniformità ai decreti assessoriali, presumibilmente ritenuti illegittimi.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:

1) quali fatti nuovi abbiano indotto a modificare i precedenti criteri interpretativi;

2) quali direttive siano state impartite per riportare nelle precedenti qualifiche giuridiche ed economiche i dipendenti che godono di vantaggi conseguiti in virtù di atti che, se illegittimi, determinano un considerevole danno all'amministrazione e generano uno stato di astiosa conflittualità all'interno del personale;

3) quali siano le cause del grave ritardo (2 anni e mezzo) nella pubblicazione dei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali.

Tale ritardo costituisce una vera e propria violazione della legge e del diritto dei dipendenti che, in attesa della definizione della propria posizione, subiscono danni sul piano economico e su quello giuridico. (308)

Interrogazione Ruggeri - Ortu Vello - Orrù - Cuccu sulle iniziative assunte al fine di consentire il recupero produttivo dell'azienda 2AR di Ussana.

I sottoscritti, premesso:

— che l'azienda 2AR di Ussana è da due anni in concordato preventivo;

— che lo stabilimento occupa 42 lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni e che se non verrà prorogata rischiano il licenziamento;

— che lo stabilimento è uno dei più moderni in Sardegna per tecnologie ed in grado di contribuire a coprire parte del fabbisogno esistente nel settore degli infissi e dei mobili, attualmente soddisfatto da ditte continentali;

CONSIDERATO:

— che la vertenza, ormai in piedi da lungo tempo, ha creato non poche aspettative tra i lavoratori e le popolazioni di Ussana e della Trexenta, zona tra le più colpite dalla crisi economica e dalla disoccupazione;

— che, pur essendo stati assunti in più momenti di confronto e di verifica con i competenti Assessorati regionali impegni per una positiva conclusione della vertenza, a tutt'oggi non si intravede uno sbocco rapido e risolutivo,

CHIEDONO di interrogare l'Assessore del lavoro per conoscere quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere per evitare la liquidazione dell'azienda ormai divenuta immimente, dovendo il liquidatore assolvere al mandato ricevuto dal Tribunale di Cagliari, con pericoli reali di smembramento dello stabilimento, e che comporterebbe la perdita di una unità produttiva qualificata e tecnologicamente avanzata.

In particolare i sottoscritti chiedono di sapere:

1) quando l'Assessore del lavoro intenda attivare l'incontro tra le parti da tempo richiesto dalle organizzazioni sindacali al fine di scongiurare i pericoli su richiamati;

2) quali difficoltà vi siano per attivare, sulla base della legge regionale n. 16 del 1983, le procedure di recupero dell'attività produttiva surrichiamata da parte della cooperativa dei lavoratori;

3) quali verifiche siano state compiute e quali atti siano stati attivati al fine di utilizzare la strumentazione legislativa anche nazionale per consentire il recupero produttivo dello

stabilimento in premessa o di altre analoghe realtà produttive bloccate dalla crisi. (309)

Interrogazione Planetta - Piretta - Meloni - Morittu - Ladu Giorgio - Falchi - Puligheddu sul problema degli erboristi in Sardegna.

I sottoscritti,

PREMESSO che ai corsi di formazione in erboristeria presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari, promossi in attuazione del regio decreto 6 gennaio 1931, n. 99, che ancora disciplina la materia, non vengono ammessi i già esistenti erboristi di fatto, "onde regolarizzarne la posizione" come recita la norma in questione; PREMESSO inoltre che a taluni soggetti da tempo impegnati nell'attività di raccolta e lavorazione delle piante officinali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura non ha, da quattro anni, espresso il suo prescritto parere sulle domande inoltrate dai soggetti medesimi;

CONSIDERATO che, in questo modo, parecchi operatori del settore vedono disperso un patrimonio, professionale ed economico, cospicuo e si vedono negata la possibilità di continuare a svolgere una attività per la quale sono più che competenti e nella quale in Sardegna non esistono altri operatori qualificati;

CONSIDERATO inoltre che, allo stato, non si giustifica né l'esclusione degli erboristi di fatto dai corsi di qualificazione né la mancata emissione dei prescritti pareri da parte dell'Assessorato competente, chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura per sapere:

a) quali siano le ragioni della esclusione degli erboristi di fatto dalla frequenza dei corsi di qualificazione e, ove non ve ne fossero, se si intende riammetterli immediatamente;

b) se sia vero, e per quali ragioni, che l'Assessorato dell'agricoltura non esprima un parere di cui è richiesto per legge;

c) se non ritengano opportuno prendere l'iniziativa per la regolamentazione regionale di tutta la materia, e intanto intervenire per attivare rapidamente tutte le procedure previste dalle leggi vigenti. (310)

Interrogazione Catte - Merella - Tarquini sulla mancata autorizzazione al convenzionamento specialistico esterno.

I sottoscritti:

1) chiedono di interrogare l'Assessore regionale all'igiene e sanità per sapere se sia a conoscenza dello stato di notevole disagio e di diffuso malcontento determinatosi in alcune zone dell'Isola, specie in quelle periferiche decentrate, le quali non dispongono di presidi sanitari specialistici, né pubblici né convenzionati, in grado di soddisfare la domanda dell'utenza;

2) chiedono di sapere, in particolare, quali motivi hanno impedito e impediscono la riunione dell'apposita commissione regionale col compito di pronunciarsi in merito alle proposte di convenzionamento dei presidi specialistici privati prioritariamente laddove le unità sanitarie locali hanno prospettato detta opportunità e necessità, tenuto conto delle esigenze di assistenza delle popolazioni.

In particolare richiamano l'attenzione dell'Assessore sulla assoluta improrogabilità ed urgenza di un provvedimento che venga incontro alle esigenze dei circa 35.000 utenti gravitanti a Tortolì che sono costretti a costosi e disagiati viaggi per usufruire di prestazioni specialistiche che possono essere erogate da strutture esistenti a Tortolì, provvedimento richiesto dalla Unità sanitaria locale n. 9 da oltre due anni. (311)

Mozione Ortu Velio - Barranu - Ruggeri - Orrù - Cuccu - Atzori Villio - Canalis - Cocco - Dadea - Ladu Leonardo - Lai - Lorelli - Moi - Palmas - Porcu - Pubusa - Sciolla - Serri - Uras sulle politiche necessarie per lo sviluppo e la reindustrializzazione dell'area di Villacidro.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO:

1) che il polo industriale di Villacidro costituisce l'area di industrializzazione dell'intero bacino del medio Campidano, su cui gravitano i Comprensori del Guspinese, della Marmilla, del Campidano e della Trexenta con una popola-

zione residente pari ad oltre 150.000 unità;

2) che in quest'area, a tradizionale vocazione industriale, nel corso di questo ultimo decennio si è aperta una grave crisi con un processo di deindustrializzazione tale da metterne in discussione la stessa identità;

3) che i punti cardine della crisi sono rappresentati:

a) dal crollo del polo tessil-chimico di Villacidro che ha operato un drastico ridimensionamento passando dai 2.700 addetti originali agli attuali 720 della Snia Fibre;

b) dalla mancata attuazione del dettato dell'articolo 14 della legge 268 che prevedeva la creazione in Sardegna di una base minero-metallurgica-manifatturiera, nel cui ambito valorizzare la fase estrattiva a Montevecchio e la fase di trasformazione a San Gavino Monreale e a Villacidro;

c) da un inadeguato livello di sviluppo delle campagne, dalla mancata valorizzazione delle risorse ambientali e turistiche, dalla debolezza strutturale della piccola imprenditoria, dell'artigianato e del commercio, causa ed impedimento al sorgere e allo svilupparsi di un tessuto economico integrato e diffuso nel territorio;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della situazione economica, produttiva, occupativa della zona denuncia uno stato di ulteriore drammaticità che è evidenziato:

1) dal perdurare di uno stato di progressivo deterioramento delle vertenze aperte da tempo e in modo particolare che:

a) la SAMIM appare decisa ad abbandonare i suoi interessi in quest'area con il definitivo smantellamento dell'attività nella miniera di Montevecchio e a rinunciare alle stesse concessioni minerarie;

b) la metallurgia della SAMETON è afflitta da una molteplicità di problemi tendenti a divenire strutturali e che comunque l'azienda sembra orientata a ridimensionare e in prospettiva ad abbandonare lo stabilimento, considerato ormai obsoleto ed eccessivamente concentrato, di San Gavino Monreale;

c) la SCAINI, in condizioni di grave debolezza per la mancanza di un idoneo assetto societario capace di dare all'azienda una direzione

adeguata, sconta difficoltà sul piano della produttività per carenze di carattere tecnologico e per il mancato utilizzo a piena capacità di targa produttiva dello stabilimento; inoltre non è collegata, al contrario di quanto avviene per i produttori leader nazionali, con grandi gruppi automobilistici;

d) la NIOV-GEPI, preposta istituzionalmente all'avvio di un processo di reindustrializzazione, si è rivelata incapace di dare risposte adeguate alla necessità di reinserimento nel processo produttivo dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, tanto da aprire oggi l'esigenza di una riflessione sul ruolo stesso a suo tempo affidatole;

e) la SNIA nonostante i già pesanti ridimensionamenti imposti in passato, ha chiuso di fatto gli stabilimenti delle consociate tessili - Filati industriali, Villavel e Villafior - cancellando da quest'area il settore tessile, con oltre 700 posti di lavoro, ha in atto un processo di robotizzazione dell'impianto con la conseguente continua espulsione di forza lavoro, senza mai farsi carico del problema dei dipendenti in esubero con nuove iniziative;

f) la stessa KELLER, unico tentativo di reindustrializzazione, ad un anno dall'avvio delle produzioni incontra notevoli difficoltà nella definizione delle commesse pubbliche tanto da rimettere in discussione la prospettiva di consolidamento e di sviluppo;

2) dalla flessione sistematica dei tassi di attività che portano la zona a raggiungere il primato negativo in Sardegna per il tasso di disoccupazione oltre che per il numero di lavoratori in cassa integrazione guadagni, così come è rilevabile da dati forniti dall'Ufficio regionale del lavoro e che vede il Comprensorio della 18ª Comunità montana sulla forza lavoro al 38,42 per cento contro il 30,50 per cento della Provincia di Cagliari e il 36,60 per cento dell'intera Isola, e sulla popolazione residente al 13,70 per cento contro il 10,90 per cento della Provincia di Cagliari e il 9,50 per cento dell'intera Isola;

CONSIDERATO altresì che il tessuto industriale è rappresentato fondamentalmente dalle Partecipazioni statali, ENI-SAMIM, GEPI-NIOV,

che raccolgono ancora oggi il 70 per cento degli addetti del settore e quindi di conseguenza che qualsiasi disegno di abbandono, se realizzato, porterebbe ad un vero e proprio collasso;

RITENUTO inoltre che dalle Partecipazioni statali deve venire, così come ribadito anche nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta, non solo una linea di risanamento ma anche contestualmente un progetto di rilancio dello sviluppo, che guardi alla diversificazione dei settori e che si ponga in modo adeguato il problema dell'attività di promozione, attivando un processo di integrazione del fatto produttivo con attività ausiliarie, servizi, ricerca, infrastrutture, anche al fine di avviare una politica di ricaduta in termini di sviluppo degli investimenti;

PRESO ATTO che a fronte di questo panorama produttivo ed occupazionale denso di preoccupazione, interessante non solo il territorio richiamato in premessa ma l'intera Isola, non sembrano evidenziarsi atti determinanti dei pubblici poteri; tant'è che contestualmente alla crisi industriale si registra un decadimento complessivo del livello dei servizi civili e sociali, causa ed origine, per l'assenza delle infrastrutture necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita civile, dell'emergere di fenomeni di spopolamento, se non di vero e proprio esodo (Ingurtosu e Montevecchio), di interi centri le cui punte maggiori vengono toccate da un lato dal Comune di Arbus, meno il 21 per cento della popolazione residente rispetto al 1961, e dall'altro dal Comprensorio della Marmilla con meno il 9,04 per cento rispetto al 1961 e con la punta del 47,37 per cento in meno del Comune di Las Plassas (che dagli indicatori economici risulta il comune più povero d'Italia); AVVERTITI del fatto che le politiche di intervento nazionali e regionali, se vogliono perseguire con coerenza e lungimiranza un reale obiettivo di sviluppo dell'Isola, devono concretizzarsi in azioni ed interventi finalizzati al recupero e al riequilibrio delle zone non solo più marginalizzate, ma anche più esposte e colpite dagli effetti della crisi; e che perciò a tal fine occorre orientare anche in questa direzione le politiche straordinarie per l'occupazione ed interventi di riequilibrio attraverso strumenti quali i piani in-

tegrati mediterranei, il FIO nazionale e regionale e quelli straordinari previsti dalla legge sul Mezzogiorno;

tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale

nell'ambito di una trattativa con le Partecipazioni statali a rivendicare:

1) dall'ENI-SAMIM l'avvio di programmi di sviluppo e di risanamento dei punti di crisi che comprendano:

a) per Montevecchio, garanzie di continuità dell'attività estrattiva, la realizzazione dell'impianto di trattamento e la ripresa dell'attività di ricerca nell'intera area;

b) per San Gavino Monreale, la riconferma degli impegni sottoscritti che prevedevano la realizzazione di un centro integrato di raffinazione di tutto il piombo primario prodotto in Sardegna, la produzione di piombo primario da riciclo e secondario, la lavorazione dei derivati del piombo e dei metalli accessori, l'avvio dell'impianto ossidi ed il potenziamento dell'impianto pallini;

c) per la SCAINI, la definizione di un adeguato assetto societario in grado di garantire sviluppo e produttività rispetto alla capacità di targa dello stabilimento, che consente la realizzazione di due linee ulteriori di produzione;

d) per la zona, un piano straordinario e adeguato, sulla base delle iniziative in parte sostitutive ed in parte aggiuntive a suo tempo presentate con il piano SAMIM, che segni in termini positivi e di sviluppo la presenza dell'Azienda di Stato;

2) dall'ENI-SEMI la valorizzazione dell'ingente patrimonio rilevato con il settore minerario e comprendente gli abitati di Montevecchio, di Ingurtosu e i 99 ha costituiti dalla Marina di Funtanazza già dotati in gran parte di infrastrutture e inseriti in un contesto ambientale e naturalistico di notevole e raro pregio;

3) dalla GEPI-NIOV e dalla SNIA un programma di nuove iniziative industriali che abbia come obiettivo la ricollocazione produttiva dei lavoratori espulsi dal settore chimico-tessile nell'area di Villacidro;

4) la creazione di un polo di sviluppo nel

settore meccanico partendo dal potenziamento dell'attività della KELLER, anche in funzione della realizzazione del progetto per la elettrificazione e l'ammodernamento della dorsale sarda e rivendicando per la Sardegna le ricadute industriali derivanti dagli investimenti ed attivando un tessuto di piccole attività nell'indotto;

impegna, altresì, la Giunta regionale

ad avviare, in stretto collegamento con gli enti locali e le parti sociali interessate territorialmente, attraverso la stipula di un protocollo di impegni di natura programmatica e finanziaria:

1) l'attuazione dei piani di valorizzazione agro-pastorale e di infrastrutturazione dell'agricoltura previsti in quest'area, la definizione e l'attuazione del progetto integrato "Monte Linas", l'attuazione dei progetti predisposti dai comuni e dalle cooperative per la valorizzazione delle terre pubbliche e per la forestazione;

2) la definizione e l'attuazione di un programma di interventi organici per il settore del

turismo, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, che comprenda:

a) l'esigenza di valorizzazione della Giara, delle coste dell'Arburese e delle Terme di Sarda, dotandole di un'adeguata viabilità e rete di trasporti, di infrastrutture e moderni assetti civili;

b) la predisposizione di speciali itinerari turistici che attuino l'integrazione fra turismo marino e montano;

3) l'attuazione di un piano organico di infrastrutture e di servizi per i ceti produttivi che ponga come obiettivo la crescita dimensionale e tecnologica dell'impresa minore, industriale, artigianale, cooperativa e commerciale;

4) il concreto sostegno ad iniziative valide, proposte da soggetti pubblici e privati da finanziare utilizzando strumenti quali la legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per l'occupazione giovanile, la legge De Vito per l'imprenditoria giovanile, il Piano decennale De Michelis per il lavoro e altre fonti a carattere straordinario in attività produttive e servizi socialmente utili, per avviare al lavoro giovani e ragazze che oggi costituiscono la massa più imponente tra i disoccupati. (135)

CXVI SEDUTA**GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E**

Comunicazioni del Presidente	3829
Proposte di legge: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del D.P.R. 20/12/79, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali" (33); (197). (Discussione del testo unificato e approvazione):	
MURRU	3830-3833
SABA	3834
(Votazione segreta)	3844
(Risultato della votazione)	3844
Proposte di legge nazionali: "Istituzione della zona franca nel territorio della Regione autonoma della Sardegna" (1) e "Istituzione di punti franchi in Sardegna". (4) (Rinvio della discussione congiunta):	
MELIS, Presidente della Giunta	3835
ANEDDA	3839
SORO	3840
CATTE	3842
(Votazione segreta)	3844
(Risultato della votazione)	3844

La seduta è aperta alle ore 11 e 25.

MERELLA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 maggio 1976, che è approvato.*

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1, ha trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 7, 13, 20, 22 e 27 marzo 1986, e del 4, 8, 11, 15 e 29 aprile 1986.

Discussione del testo unificato della proposta di legge
Mulas - Atzeni - Becciu - Fadda P. - Soro - Montresori -
Moretti - Mura - Saba - Tidu - Asara - Deiana: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali". (33), e della proposta di legge
Dadea - Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Lai - Porcu -
Sciolla: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". (197)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali", e "Norme concernenti l'ap-

plicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Nonostante i ripetuti richiami che giungono da tutte le parti d'Italia — e che non sono espressi esclusivamente dalla mia parte politica e dalla organizzazione sindacale alla quale appartengo — proprio in Sardegna, dove accentuatamente si evidenziano le carenze e persino gli scandali del settore della sanità, si vuole a tutti i costi procedere in una direzione che, a nostro avviso, è inopportuna e sbagliata.

Oggi dobbiamo esaminare un provvedimento che dovrebbe, in ottemperanza ad un decreto del Presidente della Repubblica, assestare gli organici delle Unità sanitarie locali, e, più specificamente, delle principali strutture sanitarie, ovvero degli ospedali. A tale proposito, preliminarmente, ci viene da chiedere: si vuole o no tener conto del disordine che esiste in questo particolare settore, disordine organizzativo soprattutto, che investe tutte le strutture delle Unità sanitarie locali e in particolare le strutture ospedaliere? A farne le spese, secondo i proponenti del disegno di legge, dovrebbero essere proprio coloro di cui maggiormente abbisognano le strutture sanitarie e in modo particolare il corpo medico e paramedico e gli operatori della sanità. Ma credete davvero che noi non si tenga conto, e chi vi parla in modo particolare, delle necessità di ordine giuridico e quindi anche di ordine economico degli operatori nel settore della sanità? Tuttavia un conto è regolamentare onestamente la posizione giuridica ed economica degli operatori del settore della sanità, altro conto è strumentalizzare questo personale per ragioni che contrastano con la realtà. La realtà, che lo vogliate o no, è fatta di scandali che esplodono giorno dopo giorno, approdando sempre più frequentemente in sede giudiziaria!

Noi abbiamo chiesto e stiamo ripetutamente chiedendo di soprassedere, di non forzare,

di non andare avanti, soprattutto in questo settore, perché tutto quello che si è fatto finora è da riformare.

Noi stessi stiamo esaminando, a livello di Consiglio regionale, in sede di Commissione, la cosiddetta miniriforma delle Unità sanitarie locali, che incide sul sistema sanitario in tutte le sue componenti, dalle strutture fino alle piante organiche. Per questo diciamo: calma, non andate avanti, tanto dobbiamo rivedere tutto.

Non abbiamo forse ragione? Io vorrei anzitutto sollevare un problema che è emerso l'altro giorno in Commissione e che emergerà — ahinoi! — nuovamente perché ne dovremo discutere (e credo che di questo avviso siano anche determinati partiti che compongono la stessa maggioranza) quando arriveremo alla conclusione dell'esame del progetto di legge sulla miniriforma delle Unità sanitarie locali, visto che nulla è detto dalle leggi nazionali e che nessuna indicazione viene data dallo stesso Ministero della sanità. Cosa faremo quando si tratterà di ridurre le 22 Unità sanitarie locali della Sardegna a 7 o tutt'al più a 9 o a 10? Cosa faremo con questo disegno di legge? Come la metteremo con le piante organiche che oggi si sta cercando di impinguare a prescindere dalla effettiva situazione del personale attualmente operante, cioè del personale paramedico e del personale medico fino al livello del primariato? Cosa faremo quando dovremo ridurre il numero delle Unità sanitarie locali? E, badate: si tratta di questioni che noi abbiamo sollevato fin dal momento in cui nel Parlamento nazionale e in quello regionale abbiamo criticato questa riforma sanitaria sbagliata. Non sarebbe perciò più opportuno dare retta a noi e soprassedere, e attendere che gradatamente si proceda a razionalizzare l'esistente, per non ricadere poi in altri doppiopioni? Invece si vuole andare avanti, si vuole procedere comunque e da qui nasce il dubbio sull'onestà (politica, ovviamente) degli intenti di chi non vuole procedere con ordine, con una certa visione coordinata di tutta la vicenda organizzativa, economica, finanziaria del settore. Questo è uno degli elementi per i quali noi non diciamo: "No alla riforma", ma invitiamo a soprassedere, a stare attenti, ad es-

sere più accorti, a tener conto della realtà.

L'altra questione non meno importante riguarda specificamente il modo in cui si vogliono ordinare le piante organiche delle strutture sanitarie. E' detto nella relazione, molto ma molto candidamente, che vi sono da adeguare in via provvisoria le piante organiche dei presidi ospedalieri mediante la trasformazione dei posti di "Assistente" in posti di "Aiuto" o di "Vicedirettore sanitario", fino a raggiungere la parità numerica degli stessi. Quindi si evidenzia che si tratta di una sistemazione di carattere totalmente provvisorio, e allora anche qui ci viene da chiedere: ma non vi siete resi conto che dal 1978 ad oggi avete proceduto con una provvisorietà tale da farvi scivolare sul piano inclinato del peggio dopo il peggio, direi da una giornata all'altra? Proprio in vista della riforma delle Unità sanitarie locali, quale sapore ha, questo adeguamento provvisorio, se non quello di spingere, attraverso lottizzazioni che non hanno nulla a che vedere con l'interesse generale del settore sanitario, per sistemare questo o quello? Da qui discende anche un'altra domanda, che chi vi sta parlando si è posto e vi propone: ma scusate, dopo che si sarà provveduto ad adeguare anche economicamente, ovviamente (perché il rapporto economico discende dal rapporto giuridico), il trattamento di questo personale che si sistema nelle Unità sanitarie locali e nelle strutture ospedaliere, come la metteremo nel momento in cui ci sarà la nuova riforma? Cosa accadrà dei posti in esubero rispetto agli organici quando non ci saranno più quei primariati e quei posti direzionali che giocoforza andranno ridotti di numero? Come faremo a sistemare determinato personale: forse accampando esclusivamente il pretesto dei diritti acquisiti? Benissimo: sono il primo a sostenere che una volta acquisito il diritto non è più assolutamente tollerabile, sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto economico, che esso venga eliminato successivamente. Tuttavia oggi siamo ancora in tempo utile per soprassedere, ai fini dell'utilità generale, per evitare la dispersione, la confusione, l'ulteriore intralazzo all'interno di queste strutture.

Quindi perché non aspettare ancora un paio di mesi, quando vedremo se, attraverso quel progetto di legge che stiamo esaminando in Commissione, cioè la miniriforma delle Unità sanitarie locali, sarà più opportuno ridurre queste Unità sanitarie locali o comunque procedere ad una seria razionalizzazione? Io più volte ho chiesto in Commissione, e lo chiedo anche oggi qui, in Consiglio regionale: ma perché non si vuol fare una ricognizione, perché non si vuol fare un'indagine conoscitiva, non solo nelle Unità sanitarie locali, ma nelle strutture ospedaliere per vedere quali sono gli scandali, per vedere se le piante organiche rispondono davvero alle esigenze che le utenze richiedono, per vedere se davvero vi sono ancora immagazzinate senza utilizzazione determinate apparecchiature e determinati macchinari che costano migliaia di miliardi? Perché non si vuol fare questo censimento? Perché non si vuol fare quel che avevamo proposto noi in Commissione, e all'allora presidente Tarquini, un'indagine su tutte le unità sanitarie per fare veramente luce sullo scandalo che giorno dopo giorno emerge in questo particolare settore? Non dite che il Movimento Sociale Italiano è il solito "Bastian contrario", perché non vuole andare incontro alle esigenze della pubblica opinione, informata a senso unico e a piacimento di chi governa nel momento. Il discorso di fondo è un altro: che non ci avete saputo dare una spiegazione logica in Commissione, né ce la potete dare oggi qui. Siete pronti solo a dare soddisfazione a certe richieste che emergono dal mondo delle Unità sanitarie locali, guidate verticisticamente da coloro che vi sono preposti in virtù di lottizzazioni politiche e che sono disposti a dire sempre di sì ed arcuare la schiena tendendo la mano solo per ricoprire cariche sempre più remunerate.

Non sapete darci nessun'altra risposta se non quei dati che emergono da denunce che secondo noi son tutte da verificare proprio attraverso quelle indagini, quelle ricognizioni conoscitive che più di una volta noi abbiamo proposto. Quando passeremo poi all'esame dell'articolo, soprattutto quando esamineremo l'articolo 1 e qualche emendamento, ve-

dremo qual è la illogicità che questo disegno di legge propone per la sistemazione (o l'assetamento, come qualcuno ha detto) delle Unità sanitarie locali e più precisamente delle strutture ospedaliere. Io vorrei che si volgesse per un attimo l'attenzione alle strutture ospedaliere più importanti e principali della Regione, quelle di Cagliari. Osservando il disordine, le carenze, purtroppo i fatti illeciti, soprattutto sotto l'aspetto finanziario, che sono ricorrenti (e che emergono non tanto nelle sale dei giornalisti quanto nelle aule del Tribunale), ci renderemmo conto di quanta verità e di quanta ragione possano avere quelli che denunciano queste cose come noi le denunciavamo, chiedendo che si agisca con maggior rigore, nell'interesse non solo degli utenti ma di tutta la popolazione che, ahinoi, paga con copiosi tributi e contributi una struttura sanitaria pubblica che dovrebbe erogare prestazioni a favore di tutti i cittadini, mentre invece opera a favore di pochi e non disinteressati soggetti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Mulas, relatore.

MULAS (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MERELLA, *Segretario*:

TITOLO

Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Deiana - Dadea - Mulas - Saba - Rais - Onnis - Ladu G. - Atzeni - Fadda P. - Serra Pintus - Tidu:

“Il titolo è così sostituito:

Norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali”. (1)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

Adeguamento delle piante organiche provvisorie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità sanitarie locali devono provvedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento delle piante organiche provvisorie dei presidi ospedalieri, mediante trasformazione dei posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto

corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario, fino a realizzare, nell'ambito dei servizi ospedalieri, una dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice direttori sanitari pari alla dotazione organica degli assistenti medici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, poche parole per aggiungere qualcosa a quanto ho detto nel corso della discussione generale. L'emendamento che è stato approvato a modifica del titolo di questa legge si riferisce alle Unità sanitarie locali, dove non opera soltanto personale specializzato, cioè il medico, il paramedico e in generale l'operatore sanitario, ma esistono diversi e distinti altri ruoli: vi è, ad esempio, il ruolo amministrativo, che ha determinati compiti e quindi deve essere regolamentato in un certo modo, sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto l'aspetto economico. Nel ruolo cosiddetto tecnico, poi, sono compresi dai medici fino a determinati operatori della sanità addetti a vari servizi, dall'ausiliario fino al magazziniere. Qua non è detto nulla; si fa riferimento soltanto al collocamento di determinato personale che ha espletato determinate funzioni, determinate mansioni, per farlo accedere nella categoria superiore, salvo poi tutto l'inserimento, dice la legge, attraverso i concorsi. Ci mancherebbe altro, in una struttura pubblica, se non si ricorresse al concorso e quindi ad un adempimento previsto dalla legge! Ci mancherebbe altro!

Tuttavia mi dovete spiegare concretamente, nel momento in cui vi proponete di regolamentare lo stato economico e giuridico del personale, come intendete inquadrare il personale amministrativo e quello specificamente tecnico, dal medico al paramedico fino a quelli della categoria esecutiva, dai magazzinieri — come stavo dicendo — agli ausiliari. Nell'articolo 1 non è detto nulla di tutto ciò. Tra l'altro questo potrebbe essere un motivo di rinvio da parte dell'organo di controllo centrale. Più di una volta — ed ho con-

cluso, signor Presidente — più di una volta, per non dire nella maggior parte dei casi, questa parte politica nel denunciare queste cose, soprattutto richiamando l'attenzione sul pericolo di rinvio da parte del Governo centrale, ha avuto ragione. Io mi auguro che questa volta non sia così ma, ahinoi, tutto fa prevedere che sarà così nuovamente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, Segretario:

Art. 2

Modalità di espletamento
delle procedure concorsuali

Contestualmente alla dotazione del provvedimento di cui all'articolo 1, l'Assessore regionale all'igiene e sanità autorizza le unità sanitarie locali ad espletare i concorsi per titoli ed esami, per la copertura dei relativi posti.

Tali concorsi, riservati agli assistenti ospedalieri di ruolo in servizio presso le unità sanitarie locali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, devono essere banditi dalle unità sanitarie locali entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, ed espletati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, Segretario:

Art. 3

Norme di salvaguardia

A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, ciascuna unità sanitaria locale compila graduatorie distinte per le singole discipline ai fini della assegnazione dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario agli assistenti appartenenti alla unità sanitaria locale stessa che risultino vincitori.

Le graduatorie di cui al precedente comma possono essere utilizzate, per il tempo necessario, entro il termine massimo di un triennio, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

I posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali non possono essere coperti finché rimangono in servizio in soprannumero gli assistenti già titolari del relativo posto poi trasformato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Dadea - Mulas - Saba - Rais - Onnis - Ladu G. - Atzeni - Fadda P. - Serra Pintus - Tidu:

“Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano altresì, con le stesse modalità e prescrizioni, ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi che siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 41, 53 e 65 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982”. (2)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Un'osservazione tecnica, onorevole Presidente. L'emendamento

aggiuntivo che è stato presentato da diversi colleghi, compreso chi parla, è mutuato da una legge della Regione siciliana che è stata regolarmente vistata dal Commissario del Governo e che cerca di venire incontro ad una discrasia che si è creata all'interno di queste figure professionali. Tuttavia — e mi rivolgo soprattutto agli uffici, perché sia loro eventualmente dato un mandato tecnico, con l'assenso di questa Assemblea — quando è stato steso questo emendamento è stata tralasciata una parola: “analogicamente”. Con l'aggiunta di tale espressione il testo dovrebbe risultare il seguente: “Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano altresì analogicamente...”. Si è discusso, ma senza concludere, se l'inserimento del termine “analogicamente” avesse senso o meno, dal momento che gli articoli precedentemente approvati si riferiscono, ovviamente, agli “assistenti” medici in riferimento al numero degli “aiuti” medici, mentre qui, ovviamente, ci si riferisce alla figura di “collaboratore” che va ad essere trasformata nella figura di “aiuto”.

In un primo momento è sembrato che questo termine “analogicamente”, che ha inserito la Regione Sicilia nella sua legge, fosse pleonastico ed anzi esteticamente brutto, concettualmente brutto, brutto anche giuridicamente. Poi però, ad un successivo approfondimento, è parso che fosse necessario inserire “analogicamente”, perché non si dica domani, in sede di esame, che non si possono applicare, con le stesse modalità e prescrizioni, norme che si riferiscono a figure professionali distinte. Per cui, siccome non si è conclusa questa riflessione, e trattandosi di una questione di chiarezza della norma (perché non aggiungiamo niente: si tratta soltanto di vedere se la norma è più chiara o meno aggiungendo il termine “analogicamente” mi sembrerebbe opportuno che una tale valutazione venga rinviata al momento del coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, io francamente non ho compreso se lei propone un emendamento all'emendamento o se propone invece che ci sia una valutazione in sede di

coordinamento, affinché, da un punto di vista tecnico...

SABA (Gruppo Misto). Sì, che da un punto di vista puramente tecnico — perché la norma sia più chiara ed espressiva — venga aggiunto questo termine: "analogicamente", che la Regione siciliana ha ritenuto, per esempio, di dover adottare. In effetti è una sfumatura: cioè materialmente le norme a cui si riferisce non possono esser applicate *sic et simpliciter*, ma hanno bisogno di una applicazione analogica. Questo termine "analogicamente" tuttavia è un fatto se la norma...

PRESIDENTE. Onorevole Saba, adesso ho capito perfettamente quello che lei vuole dire, però le devo far notare che non possiamo lasciare in sede di coordinamento ai funzionari la responsabilità, che rischia di diventare poi discrezionalità, sia pure tecnica, di aggiungere o togliere una parola. Quindi io credo che i presentatori debbano valutare se è opportuno aggiungere o togliere "analogicamente". Nel caso decidessero di aggiungere tale termine bisogna presentare un emendamento all'emendamento. Mi comunicano adesso che è pervenuto l'emendamento. Quindi se non ci sono osservazioni, rimane inteso che aggiungiamo "analogicamente" al testo dell'emendamento che è stato presentato.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, Segretario:

Art. 4

Norma finanziaria

Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante la quota corrente del Fondo sanitario regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Rinvio della discussione congiunta della proposta di legge nazionale Morittu - Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Piretta - Planetta - Sanna C.: "Istituzione della zona franca nel territorio della Regione autonoma della Sardegna" (1), e della proposta di legge nazionale Barranu - Cuccu - Orrù - Lorelli - Palmas - Atzori V. - Ladu L.: "Istituzione di punti franchi in Sardegna". (4)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge nazionale numero 1, a firma Morittu e più: "Istituzione della zona franca nel territorio della Regione autonoma della Sardegna" e della proposta di legge nazionale numero 4, a firma Barranu e più: "Istituzione di punti franchi in Sardegna" per le quali erano stati fissati i termini dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento interno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. Credo non sia necessario tornare sui temi che legittimano l'impegno della Giunta in ordine alla questione della zona franca. Ritengo che questi siano stati sufficientemente dibattuti; del resto formano da tempo oggetto dell'agenda di impegni sia della Giunta che del Consiglio, delle stesse forze politiche, delle associa-

zioni imprenditoriali e sindacali; è un dibattito che è ampiamente diffuso anche nel mondo scientifico. Tutta la società ha assunto la tematica della zona franca come elemento emergente sul quale perciò non mi pare il caso di ritornare in questa occasione per ribadire l'attualità e la legittimazione. Ciò che invece il Presidente deve fare è informare il Consiglio delle iniziative che sono state assunte perché il problema sia approfondito e sviluppato, perché assuma una sua più precisa definizione e possa così consentire al Consiglio di assumere le proprie decisioni in ordine alla soluzione da dare, ove se ne ravvisi la utilità e la validità, a questa proposta di incentivazione dell'economia e dello sviluppo della nostra Regione.

Sarebbe un errore ritenere che lo strumento zona franca si prospetti solo in termini di incentivazione della crescita economica. La verità è che esso può costituire uno strumento di governo effettivo e complessivo dell'economia e dello sviluppo della società sarda. Non parlo di uno sviluppo misurabile solo quantitativamente, in termini di effetti economici, occupazionali, di produzione di reddito o di incentivazione del processo di accumulazione del capitale ovvero di quei fenomeni che oggi siamo soliti definire, con espressioni rubate al mondo della scienza economica, di sviluppo autopropulsivo, endogeno, come suol dirsi: parlo di crescita globale della società in tutte le sue implicazioni, anche di natura politica. Si tratta infatti di uno strumento dell'autonomia, che potrà consentire al governo regionale di operare le scelte più opportune, naturalmente d'intesa con gli organi dello Stato o con delega di questo. A seconda delle scelte che verranno nel concreto operate quando andremo a definire un provvedimento di legge, la zona franca potrà costituire uno strumento che permetta agli organi di governo sia della Regione sia dello Stato di dare alla società sarda una forza che derivi dal suo interno e non dai cosiddetti trasferimenti dall'esterno né dalla tradizione di economia assistita che abbiamo vissuto fino ad oggi: uno strumento insomma che consenta di affrancarci dalla dipendenza di decisioni esterne. L'informazione che il Presidente della Giun-

ta, appena ieri sera, ha dato al Consiglio in ordine ai temi delle partecipazioni statali, ha fornito una drammatica conferma di come oggi, purtroppo, la dipendenza da decisioni esterne condizioni tutta la vita civile oltre che sociale ed economica della nostra isola; ecco perché è urgente definire al più presto questo strumento, che potrà utilmente essere utilizzato anche al fine di un avanzamento della nostra democrazia autonomistica su soglie di maggiore capacità di governo.

L'incarico affidato dalla Giunta regionale al signor Van Soest, direttore da una quindicina d'anni del porto di Rotterdam (cioè del maggior porto che sull'Atlantico assolve ai collegamenti commerciali tra l'Europa e il continente americano) e al professor Ladu, che insegna contabilità dello Stato all'Università di Pisa, ha consentito di approfondire questa tematica e di mettere in evidenza alcuni aspetti peculiari relativi all'inserimento della zona franca nel particolare regime che si è andato delineando a seguito della costituzione del Mercato Comune Europeo (e quindi di tutta la normativa vigente anche in materia di franchigie doganali all'interno di questo contesto territoriale, economico, sociale e civile). E' noto infatti che l'ordinamento comunitario, in quanto tale, deve vedere tutti i suoi componenti operare in condizioni di formale parità, salvo tuttavia il ricorso, come nel caso di specie, a particolari strumenti che si rivelino utili per incentivare l'economia di aree specifiche e che si rendano necessari per ragioni sociali, per ragioni storiche o per ragioni connesse alla tradizione — diciamo — delle aree medesime. Questo incarico, come dicevo, si è rivelato produttivo di risultati oltremodo interessanti.

Vi è da parte del Van Soest una analisi molto rigorosa — benché sintetica — che legittima l'istituzione della zona franca in Sardegna, indicandone i vantaggi soprattutto per quanto riguarda le implicazioni di natura quantitativa nei diversi settori, da quelli produttivi a quelli commerciali, a quelli finanziari, a quelli connessi con l'integrazione dell'area economica sarda nel contesto europeo e nel più vasto contesto mediterraneo. Il professor Ladu invece

formula un'analisi che giustifica l'istituzione della zona franca indicandone i vantaggi che verrebbero alla società isolana sotto il profilo del suo sviluppo complessivo, valutandone cioè le implicazioni connesse alla politica economica e alla politica *tout court*, piuttosto che le specifiche conseguenze e condizioni settoriali.

Secondo il Van Soest le istanze pubbliche competenti dovrebbero costituire la Sardegna in zona franca per le merci, delineando, all'interno della zona, aree specifiche e precisando le relative condizioni; l'individuazione delle zone non avviene *a priori*, perché l'intera Sardegna è individuata come suscettibile di una destinazione a zona franca: questa suscettibilità potenziale che investe tutto il territorio isolano deve tuttavia tradursi successivamente in scelte operative nelle quali andrà concretamente a realizzarsi la zona franca. Nel Mercato Comune Europeo i punti franchi non fanno più parte del vocabolario corrente, perché tutto si chiama zona franca, anche se riguarda pochi metri quadrati, ma, ricorrendo alla vecchia terminologia, potremmo dire che i punti franchi sono individuabili *a posteriori*. Non si propongono perciò investimenti *a priori* per realizzare grandi infrastrutture: esse saranno realizzate solo dopo una precisa serie di valutazioni che nel concreto saranno gli stessi operatori, in un certo senso, o l'autorità di governo, a compiere, individuando i diversi settori merceologici nonché le diverse e molteplici, numerosissime funzioni cui la zona franca può assolvere; potrebbe trattarsi anche di una zona franca finalizzata all'importazione temporanea, estero per estero, che assolva a funzioni di smistamento. In fondo il porto canale di Cagliari con quale filosofia è stato istituito se non con questa? Del resto, cari colleghi, siamo in Sardegna, cioè in un'isola, e l'isola ha possibilità di sviluppo solo se si dà un'economia marittima che oggi non ha. O l'isola è visitata dalle navi che vengono e ne ripartono facendo fluire in questa canalizzazione degli armamenti internazionali i movimenti commerciali, o resterà sempre un'area marginale, come oggi è, come è stata nei secoli e nei millenni, cioè un'area economicamente subalterna. E allora noi dobbia-

mo vitalizzare l'economia marittima della Sardegna, dobbiamo attrarre traffici commerciali verso la Sardegna, dobbiamo attrarre i flussi del traffico marittimo e articolarlo poi nella sua diffusione mediterranea, ma anche nelle sue proiezioni oceaniche. Questa è l'intuizione del porto canale di Cagliari, ma questa deve essere l'intuizione globale per la Sardegna perché altrimenti rischiamo di costituire un enorme polo di sviluppo con attorno un corpo gracile, debole, asfittico.

Noi dobbiamo, attraverso un piano portuale, individuare funzioni diverse per la zona franca: non dobbiamo mettere i porti della Sardegna in concorrenza fra di loro, perché altrimenti non avremmo sortito grandi risultati, ma dobbiamo dare a ciascun porto una sua precisa collocazione e sarà lo stoccaggio, cioè l'arrivare sul mercato mediterraneo in franchigia doganale e tenere le merci in stoccaggio in attesa che i prezzi ed il mercato consiglino di reinserirsi. La Sardegna può ben rendere questo servizio all'economia mondiale per quanto attiene al Mediterraneo e può rendere questo servizio al Mediterraneo. E' il negozio nella piazza principale del paese, può assolvere per la sua centralità e per la sua baricentricità ad un ruolo fondamentale per lo snodo dei traffici mediterranei, ma può diventare anche la zona franca per le grandi trasformazioni, per le industrializzazioni, ed ecco che, in questa gamma di iniziative e di prospettive diverse, occorre andare ad individuare zona per zona quali sono le specializzazioni e le votazioni delle singole aree.

Questo è uno studio che va approfondito, è un'analisi che occorre articolare. Il Van Soest indica tutta una serie di questioni che meritano particolare approfondimento. Io mi limito a ricordarne alcune: l'identificazione di tutte le navi che attraccano nei porti del Mediterraneo per conoscere da dove arrivano e dove andranno; l'analisi di tutto il traffico dei *containers* per sapere da dove proviene ciò che arriva nel Mediterraneo. A tale proposito, ad esempio, risulta che a Napoli i *containers* arrivano non attraverso il porto, ma tramite i TIR che, attraverso l'autostrada del Sole, provengono da Amburgo e da

Rotterdam; in particolare dietro Rotterdam esiste la cittadina di Veulo, che è il porto secco più importante del mondo, da cui passano un milione e cinquecentomila TIR all'anno: è un porto secco per TIR, un nodo viario da cui passa tutto il traffico che attraverso l'Atlantico è diretto verso la mitteleuropa e verso il Mediterraneo. Ecco perché a Napoli i *containers* più che dal porto arrivano con i TIR: perché c'è maggiore economicità in questo giungere dai porti dell'Atlantico fino all'area economica campana o calabrese.

Ma questo fenomeno non riguarda soltanto noi italiani, riguarda l'Europa intera. E allora noi dobbiamo prendere coscienza di cosa si svolge intorno a noi, di quali sono i movimenti e di qual è il flusso di ricchezza che può essere attratto. Noi dobbiamo operare per richiamare i traffici mediterranei e in questo senso dobbiamo conoscere — io mi scuso della mia scarsa dimestichezza con l'inglese, per cui la mia pronuncia e le mie citazioni sono assolutamente inverosimili — i *transshipment* che riguardano sostanzialmente i traffici dei grandi *containers*. Queste indagini possono essere svolte anzitutto attraverso le pubblicazioni che cura l'OPEC, per esempio: già così avremo un quadro enorme da leggere e da computerizzare, da rielaborare e da riproporre in relazione agli obiettivi che ciascuno di noi leggendo quei dati può ipotizzare. Ma vi sono anche i dati del *Maritime economic research center*, che è sostanzialmente il Lloyd di Londra che controlla i traffici marittimi del mondo attraverso le polizze di assicurazione, cioè controlla le maggiori compagnie marittime che governano, arricchiscono o desertificano i porti del mondo.

Questa è dunque un'indagine che la Giunta ritiene meritevole di approfondimento, perché può consentirci l'acquisizione di elementi di cui ancora noi non disponiamo, in modo che possiamo, tra le molte scelte, orientarci nel modo più corretto, nel modo più efficiente, nel modo più preciso. Anche il mondo scientifico sardo ha prodotto degli studi pregevoli: basta ricordare gli studi del professor Sabbatini e del professor Bolacchi per dire che già in Sardegna esiste una elaborazione ed una fiori-

tura sul piano culturale che può anch'essa giovare enormemente. Non solo: ma quando disporremo di questi ulteriori dati io credo che potremo mobilitare le Università sarde, gli studiosi sardi, tutti i possibili operatori che nel settore possono recitare un ruolo da protagonisti.

La Giunta è qui dunque non per declamare aprioristiche certezze né per recitare atti di fede acritici, ma per approfondire con severità di impegno e con grande responsabilità una tematica dalla quale può derivare un contributo importante allo sviluppo della Sardegna. Ho detto tutte queste cose per motivare la richiesta di una breve proroga, finalizzata ad acquisire questi dati in base ai quali noi crediamo di poter fornire al Consiglio elementi capaci di favorire le scelte e le decisioni che andremo ad assumere.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, chiedo scusa: essendo stati precedentemente fissati dall'Assemblea i termini che giungono oggi a scadenza, la richiesta di una breve proroga deve essere accompagnata da una indicazione precisa per quanto riguarda gli eventuali nuovi termini.

MELIS (P.S.d.Az.), *Presidente della Giunta*. Io vorrei sottoporre alla vostra valutazione, alla vostra attenzione questo fatto: i dati cui facevo riferimento sono contenuti in grandi cervelli elettronici, nelle memorie elettroniche di qualificati centri-studi che però devono impostare un certo lavoro per riuscire ad estrarli; soltanto per riuscire ad estrarli occorrono non meno di due mesi. Noi stessi dobbiamo fornire tutta una serie ulteriore di dati, che dobbiamo ancora acquisire; per poter formulare domande ai cervelli elettronici, infatti, dobbiamo noi stessi fornire dei dati. Pertanto avremmo bisogno di dieci, quindici giorni per fornire questi dati. I cervelli elettronici hanno bisogno di un paio di mesi. Andiamo a finire in piena estate. Dobbiamo anche elaborarli, questi dati, una volta ottenuti, interpretarli, dargli una chiave di lettura. Io credo che settembre, massimo ottobre dovrebbe essere un termine sufficiente. A quella data dovremmo avere tutti i dati. Per ciò che concerne la fissazione esatta del

termine, fatte queste precisazioni, mi rimetto alla valutazione del Consiglio.

PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta ha parlato di ottobre. Dunque, se non ho inteso male, sono quattro mesi. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Molto brevemente, per dichiarare che il nostro gruppo è assolutamente contrario alla proroga. Dico subito che questa opinione, che era maturata nei giorni scorsi, stava per venire meno durante l'ultima fase dell'intervento del Presidente: se infatti il Presidente sostiene che per elaborare i dati necessari, questo cervellone di marca sconosciuta ha bisogno di due mesi, io credo che la zona franca sia un problema che non interessa più la mia vita. Se questi sono i tempi, credo che potremo cominciare a parlarne dal 2010 in poi, soprattutto andando avanti di proroga in proroga. Ma non è questo che interessa. Io parlerò con stile bancario, proprio rapidissimamente, per fare alcune osservazioni.

Primo: se vi è bisogno di tutti questi studi, l'osservazione da fare è che, per ripetere le parole del Presidente, il Partito Sardo d'Azione, aveva necessità di prendere coscienza dei problemi prima di fare la proposta.

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. Lei costruisce un grattacielo senza progetto? Io che avevo bisogno del grattacielo lo sapevo, ma il progetto credo che sia necessario a tutti.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Lei ci ha detto oggi che non sapeva neanche di che tipo di grattacielo aveva bisogno: non sapeva neanche a che cosa attribuire il nome di grattacielo, stando a quello che ci ha detto.

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. Non ha neanche il pregio della spiritosaggine, questa!

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ma io non volevo essere spiritoso; cerco di fare l'esatto contrario della Giunta: cerco di essere serio. Al-

lora, non le aveva il Partito Sardo d'Azione, e, debbo dire, non le avevano le due Giunte guidate da questo Presidente, perché hanno inserito la zona franca nei loro programmi, e, se fosse vero quello che ha detto il Presidente, hanno inserito il tema nei loro programmi senza conoscere di che si trattasse, senza sapere come dovesse essere fatto, senza sapere con quali strumenti dovesse essere attuato. Peraltro, se fosse vero quanto sostiene la Giunta, dovremmo concludere che non hanno le idee chiare coloro i quali invece sostengono che la richiesta di istituzione della zona franca per l'intero territorio della Sardegna può essere formulata oggi, in base alle conoscenze attuali: lo richiedono diverse forze politiche e lo richiedono gli industriali, ad esempio, quelli della provincia di Cagliari che nella loro odierna assemblea hanno ribadito, lamentando i ritardi, la opportunità che questa richiesta venga effettuata. Dovremmo dire che gli industriali fanno la richiesta senza sapere neanche loro di che cosa parlano. Le cose non stanno affatto così e il Presidente ha sprecato la sua oratoria per dire troppe parole, anziché rivelare una cosa molto semplice: che non vi è l'accordo all'interno della Giunta, ed era molto semplice venirlo a dire, perché da una dichiarazione di questo genere si potevano anche non trarre conseguenze politiche. Il Presidente afferma che la zona franca è un momento dell'autonomia della Sardegna: il Presidente e la Giunta avrebbero dovuto avere il riguardo di lasciar decidere su questo punto al Consiglio, senza tediare e, mi si consenta, senza ingannarlo con ulteriori richieste di proroga. Gli studi dei valentissimi studiosi italiani e stranieri (quelli stranieri di tormentata traduzione, non per colpa di nessuno) hanno ben scarso rilievo, attengono ai modi dell'attuazione di questa istituzione. Qui non discutiamo affatto di questo, perché credo sappiamo tutti che estendere alla Sardegna intera un regime di esenzione doganale (perché di questo si tratta: il resto sono dei palliativi che non servono a nulla, si tratterebbe di istituire poco meno che delle raffinerie di altro genere o dei punti franchi come quelli che già esistono nei diversi porti di tutta Italia) passa per due strade obbligate: una

è la Comunità Europea, l'altra è il Parlamento. Questo primo passo deve essere fatto, se siamo convinti, e il Consiglio potrebbe non esserlo, che questa opportunità per la Sardegna sia da perseguire, che questa sia una scommessa da sostenere. Tutti quei grandi studi possono essere effettuati nel frattempo, ma intanto deve restare ferma la richiesta, da esprimere nelle forme che il Consiglio riterrà opportune, affinché il Parlamento nazionale approvi la legge, e affinché il Parlamento europeo ne sia investito, al fine di modificare per la Sardegna quella antica risoluzione che tutti conosciamo. Ecco perché — spero di aver mantenuto fede all'impegno della sinteticità — noi siamo contrari alla proroga e voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, io mi rendo conto che esiste il rischio di dare l'immagine rituale di un'opposizione che alle richieste della maggioranza esprime comunque dissenso. Vorrei che questo non avvenisse e negli intendimenti del mio partito non c'è affatto un dissenso rituale né valutazioni strumentali a sostegno di un pregiudiziale rifiuto. Il fatto è che il problema della zona franca è importante e del resto occupa una posizione centrale nel programma di governo di questa Giunta (come anche della Giunta che l'ha preceduta e che ella, signor Presidente, presiede): alla zona franca si attribuisce nel programma dell'esecutivo un ruolo strategico rispetto alle condizioni dello sviluppo della nostra isola. Questa doppia centralità del problema della zona franca comporta la necessità che si faccia chiarezza su alcuni punti che a noi sembrano tuttora non chiari; noi subordineremo il nostro voto in merito alla richiesta della Giunta alla chiarezza che verrà fatta in ordine a determinate questioni.

Voglio ricordare che sei mesi fa il Gruppo sardista del Consiglio regionale operò una scelta politica, sollecitando il Consiglio a fissare i termini per la discussione di questa proposta di legge nazionale e noi convenimmo in quell'oc-

casione col Gruppo sardista per due ragioni. Anzitutto perché, in via di principio, l'attuazione dell'articolo 12 dello Statuto rappresenta anche per noi un punto fondamentale delle politiche della Regione. In secondo luogo perché ritenemmo allora e riteniamo ancor più oggi non rinviabile l'esigenza di avviare in Consiglio un confronto a più voci su questo tema; un confronto che in questi anni si è sviluppato al di fuori di questa Assemblea regionale ma che al suo interno rimane sempre fermo in una prolungata fase preliminare. Noi verificammo quattro mesi fa, in terza Commissione, due cose: anzitutto che i due esecutivi da lei presieduti nei sedici, diciotto mesi precedenti non avevano attivato alcuna iniziativa in ordine al problema della zona franca né in termini di dibattito interno né in termini di atti specifici quali ad esempio lo stesso affidamento di un incarico di studio come quello che poi è venuto: cioè in sedici mesi non si era fatto niente. Verificammo ancora un'altra cosa: che nella maggioranza di governo regionale esisteva un solo punto di accordo e cioè quello relativo alla esigenza di addivenire ad uno studio di fattibilità. Le posizioni dei partiti, di per sé non riconducibili ad unità, trovavano dunque un unico punto di incontro su questa esigenza: occorreva uno studio di fattibilità.

Noi esprimemmo quattro mesi fa le nostre perplessità in merito alle procedure con le quali si andava avanti nel confrontarsi su questi argomenti e votammo contro quella richiesta di rinvio non per una ragione pregiudiziale, ma perché avemmo in quella occasione la sensazione che la richiesta di rinvio fosse pretestuosa e che pretestuosa fosse stata in partenza la richiesta di fissazione dei termini. Bene, oggi il così detto studio esiste, o meglio c'è stato consegnato ieri un documento che dovrebbe essere lo studio di fattibilità.

PILI (P.S.I.). A chi è stato consegnato?

SORO (D.C.). Ai Presidenti di Gruppo. Ci siamo posti alcuni problemi leggendo frettolosamente, di necessità, questi documenti per sapere se intanto essi rispondono ai requi-

siti di uno studio di fattibilità quale era stato posto come esigenza del Consiglio, della maggioranza, come punto di riferimento intorno al quale la maggioranza aveva trovato una sua coesione. E, ripeto, una lettura certamente non da tecnico e necessariamente veloce, ma anche l'illustrazione che ne ha fatto il Presidente in questa sede, hanno a me dato la sensazione che questi documenti che ci sono stati consegnati siano piuttosto simili a un testo di tecnica commerciale o ad una illustrazione di direttive comunitarie, la cui qualità didascalica è sicuramente di buon pregio, ma il cui contenuto è certo lontano dalle esigenze...

MONTRESORI (D.C.). Non esageriamo neanche con questi pregi didascalici.

SORO (D.C.). Lei ritiene, onorevole Montresori, che non siano poi tanti? Io credo comunque che una lettura attenta dei documenti (può darsi) possa riservarci delle sorprese, io ho letto in una serata questi documenti ed ho avuto la sensazione che... Onorevole Presidente, io però la prego di non interpretare in modo diverso da quella che è la mia personale valutazione. Abbiamo ricercato risposte ad alcuni interrogativi: c'è una proposta all'interno di questo documento, che viene poi sviluppata anche in termini di vantaggi specifici per la Sardegna? Emerge una nuova formula, fra le tante possibili, di zona franca, specificamente proponibile per la Sardegna? Vengono illustrati e quantificati quei benefici che anche il Presidente ha qui richiamato? Beh, io non li ho letti questi vantaggi quantificati; ho visto una serie di enunciazioni su possibili vantaggi politici presenti in queste indicazioni: la flessibilità e la possibilità di risolvere le contraddizioni finora esistenti all'interno delle varie proposte in discussione. Direi però che è una formula tanto flessibile da diventare quasi una cornice legislativa (e può darsi che questa sia anche una scelta positiva), all'interno della quale resta tutto da definire: i modi, i tempi, le sedi, i soggetti, le utenze, tutto quello che in qualche modo dovrà essere definito perché si possa governare uno strumento di politica economica

quale noi intendiamo debba essere la zona franca. Cioè si rinvia a un momento di confronto e di discussione che noi a nostra volta non possiamo rinviare.

Non c'è invece la risposta che questo studio doveva in qualche modo fornirci: qual è il rapporto che intercorre tra l'ipotesi di zona franca — di una zona franca definita nei termini proposti da questo studio — e l'assetto economico della Regione sarda? Quali sono, fra le tante esistenti, le formule di zona franca che più rispondono all'equilibrio economico oggi esistente in Sardegna e a quel processo di accumulazione endogena che noi abbiamo detto tutti essere una delle finalità principali? E c'è una domanda che tutti noi ci ponevamo: cioè esistono buone possibilità?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

(Segue SORO). Se la ripropone, questa domanda, anche lo studioso incaricato dalla Giunta regionale, giungendo a dare questa risposta: "Sarebbe opportuno fare eseguire una ricerca di fattibilità sulle potenzialità, eccetera, eccetera"; cioè ci rinvia allo studio di fattibilità. Io ho la sensazione quindi che questo non sia uno studio di fattibilità, perché non dà risposte a quelle che sono le elementari esigenze di uno studio di fattibilità. Oggi ci si chiede il rinvio, però la Giunta deve darci alcune risposte di tipo politico; la Giunta regionale non può pensare di venire in Consiglio ogni quattro mesi a chiedere proroghe: tanto varrebbe chiederci direttamente dieci anni di rinvio...

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. Ma no, ma no.

SORO (D.C.). ... per dirci che occorre fare uno studio di fattibilità. Alcuni nodi credo che possano essere sciolti. Noi comunque vorremmo essere informati, onorevole Presidente, perché se queste informazioni ci convinceranno noi siamo disponibili a votare favorevolmente rispetto a questa richiesta.

Noi vorremmo sapere se la Giunta regionale e la maggioranza, rispetto a 4 mesi fa, quando il

punto d'incontro tra le varie posizioni era l'esigenza di uno studio di fattibilità, hanno fatto passi in avanti. Esistono oggi delle opzioni che trovano consensi più larghi rispetto a quelle di partenza? Ci sono scelte operate all'interno della Giunta regionale? Anedda ha detto: "L'accordo su che cosa?"; bene, noi vogliamo sapere se oggi esiste un accordo diverso, più avanzato rispetto a quello che esisteva quattro mesi fa che riguardava soltanto l'esigenza di uno studio di fattibilità. E quali iniziative però — altra domanda alla quale io vorrei che la Giunta rispondesse — quali iniziative, intanto che si fa questo studio di fattibilità, quali iniziative politiche il governo regionale ha messo in essere presso le sedi del Governo nazionale e degli organismi comunitari perché intanto si avviino e si conoscano i termini di possibilità e di fattibilità politica e giuridica della zona franca? Quali sono i termini per una possibile negoziazione in quelle sedi? E' stata avviata? Se questo fosse anche avvenuto vorremmo saperlo e vorremmo sapere in che termini ciò è avvenuto. E, inoltre: posta la necessità di questo rinvio, al di là del riferimento al calcolatore, al cervellone, quali sono i programmi di lavoro, come si utilizzeranno questi quattro mesi, al di là del lavoro tecnico.

(Interruzioni).

Ci dica il governo regionale se in questi venti o ventiquattro mesi ha messo in essere vere e proprie azioni politiche oltre a stipulare un mese fa la convenzione con due tecnici per uno studio che non è uno studio di fattibilità. Ci vuole dire la Giunta regionale se fra quattro mesi saprà dirci in quale scenario si colloca questa tematica e quando ritiene che siano maturi i tempi perché la Commissione consiliare competente cominci a discutere di questo problema?

Nel merito, uscendo dalla fase dei preliminari nella quale siamo fermi ormai da tempo, io credo che a queste domande il Presidente e la Giunta regionale possano dare risposta e che in relazione a queste risposte noi potremmo anche decidere di accordare, per quanto ci compete, questo rinvio. Se queste risposte non ci saranno,

noi resteremmo convinti che su questo tema si sta giocando nell'equivoco per rimuovere il problema dal Consiglio come su tanti altri terreni si sta facendo: per esempio la legge urbanistica, che è stata affidata ad un gruppo di ricerca; per esempio la riforma della Regione, che si è affidata ad un gruppo di lavoro. Bene: noi vorremmo sapere se anche su questo si intende rimuovere sempre i problemi e sottrarre al Consiglio regionale la competenza di discutere nel merito questi argomenti.

PRESIDENTE. A norma di Regolamento possono intervenire due oratori contro e due a favore. Sono intervenuti due contro e uno a favore, può intervenire un altro a favore. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Questa non è una pura e semplice richiesta di rinvio, Presidente, è una dichiarazione del Presidente della Giunta, per cui c'è un dibattito in corso.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). E' una interpretazione sbagliata del Regolamento. Questa non è una richiesta di sospensiva, è una richiesta di nuovi termini.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. C'è una richiesta firmata da Melis, Cogodi, Ortu: una richiesta di 120 giorni di rinvio.

SERRA (D.C.). Ma il dibattito non è su quella richiesta, è sulle dichiarazioni della Giunta.

PRESIDENTE. E' sulla richiesta. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, per motivare la nostra opinione favorevole ad accogliere la richiesta della Giunta di rinviare la discussione su questo argomento di 120 giorni, richiesta che noi riteniamo fondata per diversi ordini di motivi.

(Interruzioni).

Ritengo che sia molto difficile esprimere opinioni fondate su un argomento di questa complessità. Il Presidente della Giunta faceva riferimento all'esigenza di disporre di tutti i dati quantitativi e qualitativi, soprattutto sui traffici marittimi (ma io ritengo anche sui traffici terrestri), perché il problema della zona franca per molti versi è un problema simile a quello del porto canale di Cagliari, questa grande struttura che sta per essere realizzata, che è in parte realizzata e che io nella nostra conferenza programmatica ho definito per qualche verso una scommessa. Entrambi hanno un futuro se saranno in grado di attrarre una quantità di traffici che ne impegnino appieno tutte le potenzialità. Ma quali traffici possiamo attrarre? E' stato anche questo accennato dal Presidente della Giunta: il traffico tra America ed Europa, per la stragrande maggioranza, segue la direttiva del nord-Europa cioè è convogliato verso i porti del nord-Europa e poi viene immesso via terra verso il sud-Europa e verso il centro Europa. Avere i dati relativi significa consentire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale di valutare proprio in termini di costi del trasporto se è conveniente una inversione dell'andamento di queste comunicazioni, di questi trasporti, cioè se è conveniente sbarcare certe merci nel centro del Mediterraneo e immetterle successivamente per un tratto via mare e quindi via terra verso il nord-Europa, questa volta, e non viceversa come ora succede.

E' difficile esprimere opinioni su questo punto senza dati; prevedere qui dei modelli astratti è molto semplice ma è difficile valutare l'attendibilità degli stessi modelli in assenza di una valutazione quantitativa dei volumi dei traffici, dei costi del trasporto mare-terra-mare che è necessaria proprio per poter chiedere su basi concrete ed economicamente valide una inversione di tendenza degli attuali rapporti economici.

Un altro motivo per il quale noi siamo d'accordo che questo argomento venga affrontato nelle migliori condizioni di informazione, è che stiamo in fondo togliendo allo

argomento stesso quella certa carica ideologica che aveva indubbiamente assunto e che probabilmente serve più a dividerci che ad unirci. Se avessimo tutti i dati disponibili sarebbe molto più difficile poi contrapporci o esprimere opinioni non esattamente fondate su basi concrete. Lo sforzo della Giunta è dunque apprezzabile; io credo che intanto non sia facile trovare il materiale: non è un argomento che goda di molto successo nel campo accademico, non è neppure stato affrontato da grandi studiosi, è difficile reperire letteratura, ci sono solo indicazioni e studi parziali.

Noi riteniamo la zona franca uno strumento potenzialmente rilevante di politica economica (dico: potenzialmente, perché non sono in grado di affermare che senz'altro consentirà di realizzare certi obiettivi); uno strumento di politica economica che riteniamo possa concorrere, insieme ad altri strumenti di politica economica, ad avviare la Sardegna sulla via dello sviluppo. La cautela con cui ci esprimiamo rivela che abbiamo dei dubbi e delle perplessità che potranno essere rimossi da analisi e da studi accurati e approfonditi. Queste sono essenzialmente le motivazioni che volevo portare per esprimere l'opinione favorevole del nostro Gruppo alla richiesta della Giunta. Non è un argomento facile; non siamo certi che una semplice esenzione doganale concorra da sola a promuovere lo sviluppo; conosciamo la storia della politica meridionalistica e la relativa esperienza dei sistemi di esenzione e purtroppo questa politica da sola non è stata sufficiente a localizzare un livello soddisfacente di attività produttive.

Quindi prendiamo questo argomento con assoluta razionalità, svuotandolo da valutazioni ideologiche e chiedendo alla Giunta di predisporre e fornirci tutto quanto riuscirà a reperire in materia di informazione: l'informazione è il solo mezzo che ci consentirà di evitare le polemiche che si stanno anche stamattina riproponendo, e che probabilmente hanno obiettivi non proprio conformi all'argomento in discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

IX LEGISLATURA

CXVI SEDUTA

12 GIUGNO 1986

l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Sulla richiesta di spostamento dei termini di quattro mesi avanzata dalla Giunta noi chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento la sua richiesta deve essere appoggiata da almeno 12 consiglieri.

(Si levano in piedi i consiglieri del Gruppo D.C.).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla richiesta della Giunta di rinvio della discussione delle proposte di legge numero 1 e numero 4.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	41
contrari	29

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

Approvazione del testo unificato della proposta di legge Mulas - Atzeni - Becciu - Fadda P. - Soro - Montresori - Moretti - Mura - Saba - Tidu - Asara - Deiana: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali" (33), e della proposta di legge Dadea - Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Lai - Porcu - Sciolla: "Norme concernenti l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". (197)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 33 e 197.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione delle proposte di legge abbinate numero 33 e numero 197:

presenti	66
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	55
contrari	11

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Morittu - Mulas - Muledda - Murru - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras).

IX LEGISLATURA

CXVI SEDUTA

12 GIUGNO 1986

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi è giunta comunicazione che i lavori di straordinaria manutenzione del Palazzo Viceregio dove si riunisce di norma la nostra Assemblea sono stati portati a termine. D'ora in poi quindi la nostra Assemblea potrà regolarmente essere convocata in quella sede. Io desidero, a nome dell'Ufficio di Presidenza, a conclusione di questa seduta, esprimere la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento ai dirigenti e al Consiglio di ammi-

nistrazione del Banco di Sardegna che hanno reso disponibili per i lavori del Consiglio regionale questi locali.

L'Assemblea sarà riconvocata a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 14.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI